

TRIBUNALE DI SAVONA

RITO COLLEGALE

Sentenza

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

innanzi al Tribunale di Savona Sezione Penale composto da:

DOTT. Giovanni ZERILLI - PRESIDENTE

DOTT. Laura DE DOMINICIS - GIUDICE

DOTT. Marco ROSSI - GIUDICE

alla pubblica udienza del **17 febbraio 2011** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

MASSAFERRO LUCIANO, nato a Savona il 10/1/1965;

residente in ALASSIO (SV), Via L. Da Vinci n. 194;

elettivamente domiciliato c/o lo Studio dell'Avvocato Alessandro CHIRIVI', Via Vittorio Veneto n. 16/21, ALBENGA;

Arrestato il 29/12/09 - Applicata misura custodia cautelare in carcere il 29/12/09 -

Agli arresti domiciliari con ordinanza 25/9/10;

DETENUTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI, NON PRESENTE

PARTE CIVILE (costituita in data 24/5/2010):

Adulto 1 nata “***”, residente in Alassio, Via “omissis” in proprio e nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Minore 1 - elettivamente domiciliata in Albenga (SV), Via E. D'Aste n. 15/1, presso e nello Studio dell'Avv. Mauro VANNUCCI, del Foro di Savona - dal quale è rappresentata e difesa, in forza di procura speciale apposta in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile.

I M P U T A T O

In ordine al reato di cui agli artt, 81 cpadulto 4, 609 quater co. 1 n. 1), 609 septies co. 4 n. 2), 61 n. 9) c.p, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, approfittando dell'autorità conferitagli dal suo ruolo di parroco della Chiesa di S. Vincenzo di Alassio, costringeva in più occasioni la minore Minore 1 (nata il ***) affidata alle sue cure in quanto abituale frequentatrice dell'oratorio e "chierichetta" della parrocchia, a compiere e subire atti sessuali. In particolare:

- dopo aver convinto Minore 1 ad accompagnarlo come chierichetta durante il giro di benedizioni delle case prima della Pasqua, mentre si trovava con la minore in sella al ciclomotore utilizzato per spostarsi da un'abitazione all'altra, informava la bambina di essere nudo sotto la tonaca e la induceva ad afferrargli e stringergli il pene dicendole che più forte avesse stretto più veloce sarebbe andato il ciclomotore;
- ultimate le benedizioni invitava Minore 1 a seguirlo nel capanno utilizzato come ricovero degli attrezzi sito presso il terreno da lui coltivato come orto e, una volta all'interno, si sfilava la tonaca rimanendo nudo, costringeva la bambina a masturbarlo prendendole la mano, portandola sul proprio pene, mostrandole il gesto e dicendole "tocca, tanto non puzza", quindi toccava la minore sotto le mutandine e sotto la maglietta;
- dopo aver lasciato l'orto riaccompagnava Minore 1 presso la propria abitazione attigua alla chiesa ed all'interno della biblioteca toccava nuovamente la bambina sul seno e sulle parti intime facendole giurare di non raccontare quanto successo.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di minore degli anni quattordici e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto.

In Alassio, nel mese di maggio del 2009

Con l'intervento del Pubblico Ministero, **Dr. G. B. FERRO e Dr.ssa A. COCCOLI;**

E dell'Avvocato **Alessandro CHIRIVI'**, del Foro di Savona e **Avvocato Mauro RONCO**, del Foro di Torino, difensori di fiducia dell'imputato;

E dell'Avvocato della Parte Civile, **Avv. Mauro VANNUCCI, del Foro di Savona.**

C O N C L U S I O N I

Il P.M.: ritenuta la continuazione e ritenuto più grave il secondo reato, ritenute non concedibili le attenuanti generiche, chiede la condanna alla pena di:

- pena base: anni cinque e mesi sei di reclusione;
- aumentata per le aggravanti contestate: anni sette e mesi tre di reclusione;
- aumentata per la continuazione: anni sette e mesi sei di reclusione, con la pena accessoria di cui all'art. 609 nonies c.familiari, come per legge.

L'Avvocato M. VANNUCCI, difensore della parte civile: si associa alle conclusioni del P.M. e chiede il risarcimento del danno meglio visto e ritenuto, con la richiesta di una provvisoria esecutiva, ed inoltre:

C H I E D E

che il Tribunale Ill.mo, ritenuta la penale responsabilità dell' imputato MASSAFERRO LUCIANO, in ordine al delitto di cui agli artt. 81 c.p.p., 609 quarter co. 1 n. 1), 609 septies co. 4 n. 2), 61 n. 9) c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, approfittando dell'autorità conferitagli dal suo ruolo di parroco della Chiesa di S. Lorenzo di Alassio, costringeva in più occasioni la minore Minore 1 (nata il ***) affidata alle sue cure in quanto abituale frequentatrice dell'oratorio e "chierichetta" della parrocchia, a compiere e subire atti sessuali, lo condanni alla giusta pena di legge meglio ritenuta, condannandolo altresì al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali ed extrapatrimoniali, particolarmente morali comunque come indicati in atto di costituzione, subiti dalle parti civili stesse, per quanto di rispettiva e singola spettanza, in conseguenza e dipendenza dell'anzidetto delitto, nelle somme meglio ritenute e liquidande, anche secondo equità, sulla base delle risultanze istruttorio- processuali, sia a favore della minore 1 (come in atti legalmente rappresentata) sia a favore della signora ADULTO 1 (genitore della predetta minore). Con declaratoria di provvisoria esecutorietà stante la ricorrenza di giustificati motivi. Salvo, in caso di ritenuta carenza di sufficienti elementi per tale liquidazione, pronuncia di condanna generica, con consequenziale rimessione delle parti davanti al competente Giudice Civile per la correlativa liquidazione, previa condanna dell' imputato medesimo al pagamento - ex art. 539 cpc c.p.p. di una provvisoria (immediatamente esecutiva ex art. 540 cpv c.p.p.) a favore di ciascuna delle parti civili, del rispettivo importo meglio ritenuto, nei limiti del risarcimento per cui sia divisata già raggiunta la prova. Con la condanna altresì del ridetto imputato alla rifusione delle spese di costituzione e di patrocinio, giusta notula allegata.

Salvis juribus.

L'Avvocato M. RONCO, difensore dell'imputato: chiede emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ed insiste nell'eccezione dell'incidente probatorio del 29/1/10 ai sensi dell'art. 178 ter c.p.p., per violazione del diritto di difesa.

L'Avvocato A. CHIRIVI', difensore dell'imputato: chiede emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Si associa alla eccezione di nullità all'utilizzabilità dell'incidente probatorio, perché in violazione del diritto di difesa.

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O

L'imputato MASSAFERRO LUCIANO veniva rinviato a giudizio, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, con decreto di giudizio immediato emesso dal G.I.P. il 15/4/2010 per rispondere del reato in epigrafe trascritto. Preliminarmente ADULTO 1 si costituiva parte civile, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia Minore 1, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni morali e materiali asseritamente subiti. All'udienza del 24/5/2010 la difesa dell'imputato formulava numerose eccezioni preliminari che venivano decise come da ordinanza dibattimentale in pari data e si procedeva quindi all'apertura del dibattimento.

Nel corso dello stesso venivano escussi un centinaio di testi tra cui alcuni minori con audizione protetta ai sensi dell'art. 498, comma IV bis, c.p.p. e veniva acquisita la copiosa documentazione offerta in produzione dalle parti nel corso delle numerose udienze, ivi comprese le relazioni tecniche a firma dei rispettivi consulenti di parte al termine della loro audizione. Nel fascicolo del dibattimento si trovavano già presenti tutti gli atti irripetibili (verbali di perquisizione e sequestro, verbali di sopralluogo, verbali di rilievi tecnici e fotografici), nonché gli atti relativi all'incidente probatorio espletato dal G.I.P. in sede sulla Minore 1. Il 19/7/2010 l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni ed il 5/10/2010 si sottoponeva ad esame.

All'udienza del 3/12/2010 si è proceduto ai sensi dell'art. 468, comma V, c.p.p., in contraddittorio con il dottor Ancona Marco, consulente della difesa, all'esame del perito nominato dal G.I.P., dottoressa Rizzitelli, che aveva provveduto ad espletare l'incidente probatorio su Minore 1 e della dottoressa Malfatti, ausiliario del perito che aveva somministrato test alla minore. Il Collegio, terminata l'istruzione dibattimentale, ha poi disposto ex art. 507 c.p.p. l'esame del teste don Adolfo 7, vice parroco della parrocchia di San Vincenzo di Alassio all'epoca dei fatti. Esaurita l'istruzione le parti hanno proceduto a discussione, concludendo come in epigrafe trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente affrontare l'eccezione, sollevata anche nel corso della discussione dalla difesa dell'imputato, di nullità dell'incidente probatorio della minore Minore 1 in relazione alla violazione del diritto di difesa sotto due profili: 1) il rifiuto del G.I.P. di sottoporre alla minore nel corso dell'incidente probatorio alcune domande predisposte dal consulente della difesa dell'imputato; 2) l'inquinamento dell'intero incidente probatorio e conseguente inutilizzabilità dello stesso, atteso che, la minore, prima dell'inizio del suo esame, ha avuto un colloquio con l'ispettrice di Polizia Miceli Caterina, che aveva già sentito la bambina in sede di indagine.

L'eccezione proposta risulta infondata e deve pertanto essere disattesa.

Quanto al primo aspetto, risulta pacifico che in sede di incidente probatorio l'esame venga condotto dal G.I.P.; la parte deve sottoporre le diverse domande al G.I.P., che può ritenerle rilevanti ed attendibili e, quindi, porle alla minore o può valutarle come del tutto irrilevanti e superflue o addirittura nocive. Risulta dagli atti allegati all'incidente probatorio che il G.I.P., prima del suo inizio, non abbia ammesso, con un provvedimento scritto ampiamente motivato, datato 28/1/2010, le domande formulate dal consulente della difesa, ritenendole del tutto irrilevanti e per alcuni aspetti tali da "fuorviare la teste senza contribuire realmente all'accertamento peritale".

Risulta poi, dall'esame dell'incidente probatorio, che, conclusa la fase del racconto spontaneo reso da Minore 1, il G.I.P. abbia disposto, anche su istanza di parte, di porre alla minore altre domande per integrare il racconto. Si deve, pertanto, escludere qualsiasi violazione del diritto di difesa lamentato dai legali dell'imputato, ben potendo il giudice dell'incidente probatorio valutare quali quesiti porre alla minore.

La censura avanzata è parimenti infondata anche sotto il secondo profilo. Infatti, il colloquio asseritamente avvenuto tra Minore 1 e l'ispettrice della Polizia di Stato Miceli Caterina è da collocare prima del compimento dell'atto e non risulta abbia inciso sulla nullità e/o utilizzabilità dello stesso, rilevando, al più, ai fini della attendibilità e credibilità delle dichiarazioni successivamente rese dalla minore, che saranno oggetto di specifico esame nel prosieguo della motivazione. Peraltro lo stesso difensore non è stato chiaro nel riferire il contenuto del colloquio asseritamente avvenuto tra Minore 1 e l'ispettrice della Polizia di Stato Miceli Caterina, avendo percepito solo alcune frasi o parole, il cui significato non risulta univoco.

2. Ciò premesso, nel merito, il Tribunale osserva che l'ipotesi accusatoria si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni rese da Minore 1. Le indagini prodromiche al presente processo hanno avuto origine dalla segnalazione effettuata dai medici dell'Ospedale Giannina Gaslini di Genova, ai quali si erano rivolti i parenti di Minore 1 per cercare un sostegno psicologico per la bambina.

La Procura della Repubblica di Savona, ricevuta la notizia di reato, ha avviato le indagini procedendo, tra l'altro, all'ascolto della minore, all'escussione dei parenti della bambina e di alcuni parrocchiani, alle intercettazioni delle utenze telefoniche dei parenti di Minore 1 (il nonno, la mamma, la zia) e di una parrocchiana, alle perquisizioni presso l'abitazione e la parrocchia dell'imputato, con conseguenti sequestri, al sopralluogo nell'orto nella disponibilità dell'imputato e alla richiesta di incidente probatorio.

Nel corso delle indagini la Procura della Repubblica ha chiesto ed ottenuto l'arresto dell'indagato e l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere, confermata in sede di riesame e modificata nel corso del dibattimento, con ordinanza del 25/9/2010, nella misura degli arresti domiciliari, tuttora in essere nei confronti dell'imputato.

Risulta dall'istruttoria dibattimentale che Minore 1, nata il ***, abbia raccontato di aver subito molestie sessuali da parte del suo parroco, don LUCIANO MASSAFERRO. La bambina ha riferito tre episodi, accaduti nella stessa giornata, cioè nel corso della penultima benedizione delle famiglie della parrocchia di San Vincenzo di Alassio (tra fine aprile ed i primi di maggio del 2009).

Minore 1 ha raccontato il primo episodio collocandolo sulle alture di Alassio, in frazione San Bernardo, mentre si stava recando in moto con don LUCIANO per andare a benedire alcune case. La bambina ha dichiarato che il MASSAFERRO stava guidando molto lentamente la "vespa", quasi fermandosi, che le aveva detto di essere nudo sotto la tonaca e che l'aveva invitata a toccarlo sul proprio membro per far andare la moto più veloce. Minore 1 ha raccontato di aver quindi toccato il pene del MASSAFERRO "strizzandolo" per fare andare la "vespa" più veloce e di essere poi andata con il sacerdote a fare alcune benedizioni.

Minore 1 ha raccontato il secondo episodio collocandolo sulla via del ritorno dalle alture di Alassio, quando, sempre con lo scooter, era andata con il MASSAFERRO nell'orto in uso allo stesso. La bambina ha dichiarato che il parroco l'aveva fatta entrare nell'orto e, poi, nel capanno degli attrezzi sito nell'orto ove, chiusa la porta a chiave, si era tolto la tonaca rimanendo nudo; lì aveva invitato Minore 1 a toccargli il membro "facendo su e giù", fino a far uscire "la cupola", cosa che la bambina aveva fatto, per poi rivestirsi e avviarsi insieme, sempre a bordo della "vespa" nella canonica della chiesa di San Vincenzo.

Minore 1 ha raccontato il terzo episodio collocandolo nella biblioteca della detta canonica della chiesa di San Vincenzo. La bambina ha dichiarato che, lì, l'imputato l'aveva spogliata e le aveva toccato il seno e "le parti intime", facendole poi giurare davanti a Dio di non rivelare nulla di quanto era accaduto e dicendole, che se avesse raccontato qualcosa, lui avrebbe detto a tutti di averla vista nuda.

* * * * *

3. Visto, in sintesi, il contenuto del racconto di Minore 1, occorre ricostruire i tempi ed i modi delle diverse rivelazioni fatte dalla bambina, al fine di stabilirne la credibilità.

Risulta pacificamente dall'istruttoria che la prima rivelazione è avvenuta nella prima decade di luglio del 2009, durante lo svolgimento del campo estivo solare organizzato dalla parrocchia, a quattro amichette di Minore 1: Minore 2, Minore 3, Minore 4 e Minore 5.

La collocazione cronologica della prima rivelazione si desume dalle dichiarazioni rese dalle bambine (Minore 2, Minore 3, Minore 4 e Minore 5), dalla deposizione di Minore 6, la miglior amica di Minore 1, dalle affermazioni rese dai testi e dall' esame dello stesso MASSAFERRO.

Risulta, infatti che Minore 1, si sia confidata con le quattro amichette durante il campo solare, che aveva avuto inizio il 1/7/2009, ed alcuni giorni prima del campo sole di Nava, che, quell'anno, si era svolto dal 12 al 19 luglio 2009, come riferito dall'imputato, dove Minore 1 si è ulteriormente confidata con Minore 6, come da questa ricordato.

Risulta impossibile ricostruire con esattezza il preciso contenuto della prima rivelazione fatta da Minore 1 alle quattro amichette nei primi giorni di luglio. Infatti, le bambine, esaminate nel corso del dibattimento con audizione protetta, hanno reso delle versioni tra loro parzialmente differenti, non riportando un univoco svolgimento cronologico della vicenda, benché la rivelazione sia avvenuta nei loro confronti simultaneamente, fatto che evidenzia una verosimile diversa percezione soggettiva del racconto da parte delle bambine.

La minore Minore 4 ha riportato i tre episodi della moto, dell'orto e della casa. L'episodio della moto è descritto in modo analogo a quanto raccontato dalle altre tre bambine ed a quanto riferito successivamente da Minore 1 (MASSAFERRO era nudo sotto la tonaca ed aveva detto a Minore 1 di toccargli il membro per far andare più veloce la vespa). La minore Minore 4 fa poi seguire all'episodio avvenuto sulla moto un ulteriore episodio, che sarebbe accaduto all'interno di una abitazione da benedire, dalla quale i proprietari si sarebbero allontanati (circostanza del tutto inverosimile), lasciando soli il MASSAFERRO e Minore 1. La teste ha riferito in modo confuso che il MASSAFERRO nel bagno dell'abitazione avrebbe toccato le parti intime di Minore 1 e che vi sarebbero stati altri toccamenti tra i due. Infine, la minore riferisce che nella baracca all'interno dell'orto il MASSAFERRO avrebbe nuovamente toccato Minore 1 in non meglio precisate parti intime, il tutto sotto lo sguardo di un uomo con i capelli bianchi.

La minore Minore 2 riferisce dell'episodio della moto negli stessi termini riportati dalle altre bimbe e da Minore 1. La teste riferisce l'episodio della baracca dicendo che sarebbe stato il MASSAFERRO a toccare Minore 1, sotto lo sguardo di un uomo con i capelli bianchi, ma in un giorno diverso e successivo rispetto a quello dell'episodio della moto. La minore, figlia di ADULTO 10, riferisce che Minore 1 aveva collocato la molestia nel corso dell'ultimo giorno in cui erano avvenute le benedizioni delle famiglie, aggiungendo poi di non credere a Minore 1 poiché aveva partecipato lei da sola con il MASSAFERRO "all'ultima benedizione". La bambina ha aggiunto che la mamma le aveva riferito che don LUCIANO aveva confidato alla donna come i famigliari di Minore 1 si volessero vendicare perché lui non voleva più aiutarli, ed ha ricordato che il MASSAFERRO segnava le presenze dei chierichetti e gli orari nelle benedizioni delle varie famiglie per dare dei punti ai vari bambini e stilare poi una classifica.

La minore Minore 5 ha dichiarato che Minore 1 le aveva riferito di tre episodi: quello della moto, in modo del tutto conforme a quanto riferito dalle altre minori e dalla stessa Minore 1; quello della baracca, ove MASSAFERRO avrebbe toccato Minore 1 nelle parti intime; quello avvenuto in una casa, nella quale il MASSAFERRO era andato ad impartire le benedizioni, in modo conforme a quanto riportato dalla teste Minore 4.

La minore Minore 3 ha riportato solo due episodi: quello della moto, in maniera conforme a quanto detto sopra, ed uno svoltosi nella parrocchia di San Vincenzo, nella sacrestia, ove il MASSAFERRO avrebbe toccato Minore 1 sul seno e sotto la pancia ("l'aveva portata in sacrestia e l'aveva toccata sul petto e sotto la pancia"). Dopo questa prima rivelazione fatta alle quattro amiche non risulta che Minore 1 abbia riferito ad altri il suo racconto sino al campo di Nava.

4. E' certo che al campo sole di Nava, tenutosi tra il 12 ed il 19 luglio 2009, Minore 1 abbia fatto una seconda rivelazione alla sua più cara amica, Minore 6, esaminata nel corso del dibattimento con audizione protetta.

La minore ha ricordato che Minore 1 in quei giorni era "agitata e molto tesa", che le aveva chiesto cosa avesse, che lei le aveva detto di doverle riferire un segreto, che l'aveva presa in disparte, stando attenta che nessuno la sentisse, e che le aveva raccontato tre episodi: quello della moto, in modo conforme a quanto riferito dalle altre quattro bambine e poi da Minore 1 nel corso delle diverse audizioni; quello della capanna, ricordando che Minore 1 le aveva detto come MASSAFERRO si fosse fatto toccare; quello avvenuto nei locali della parrocchia di San Vincenzo.

Minore 6 ha poi ricordato come Minore 1 le avesse chiesto di non riferire ad alcuno l'accaduto, perché nessuno le avrebbe creduto.

Dopo queste prime due rivelazioni, Minore 1 probabilmente ha riferito il racconto ad altre bambine, come emerge anche dalle deposizioni di alcuni educatori del campo solare, e, per certo, ad Minore 8, figlia di ADULTO 2. La notizia giunge a conoscenza di quest'ultima, parrocchiana devota e amica carissima di don LUCIANO. Costui, infatti, che conosce da oltre dieci anni, rappresenta, come da loro stessi riferito in sede di esame dibattimentale, una sorta di "riferimento spirituale" per la donna, soprattutto dopo la morte, prematura, del marito della ADULTO 2, pressoché coetanea del MASSAFERRO. Risulta pacificamente dall'istruttoria dibattimentale che i due fossero in contatto, tramite skipe, pressoché quotidianamente, spesso tutte le sere dopocena, come, in particolare, emerge dal contenuto di alcuni brani estrapolati dalla memoria del PC portatile in uso al MASSAFERRO, di cui il medesimo, in uno primo tempo, aveva negato l'esistenza agli investigatori e alla Procura e di cui si dirà più dettagliatamente infra.

La ADULTO 2. ha riferito che la figlia le aveva detto che "Minore 1 aveva visto il pisello di don LUCIANO e lo raccontava non solo a lei ma anche ad altri;" aveva, così, deciso di invitare a cena a casa sua Minore 1, per sentire direttamente dalla voce della bimba il racconto che questa aveva fatto alla figlia. Il primo invito a cena, però non va a buon fine, in quanto Minore 1 è ammalata.

Lo stesso viene spostato di pochi giorni ed è, comunque, da collocare nei giorni antecedenti il 14 agosto 2009, probabilmente nei primi dieci giorni di agosto, contrariamente a quanto riferito dalla ADULTO 2 (che ricordava invece il 14/8/2009). A tale conclusione si giunge sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- 1) Minore 1, nel corso dell'incidente probatorio, riferisce di avere raccontato quanto accaduto con don LUCIANO sia alle amichette sopra indicate, sia a ADULTO 2, prima che alla mamma. Risulta pacificamente provato che il racconto alla madre è avvenuto il 13/8/2009, come emerge dalle deposizioni di ADULTO 3. Del resto, non vi è alcuna spiegazione logica all'ipotesi che Minore 1 e i suoi parenti abbiano mentito circa la collocazione temporale di questi fatti, non essendocene alcuna necessità.
- 2) La ADULTO 2 riferisce di avere comunicato al MASSAFERRO il contenuto dell'incontro avuto con Minore 1 la sera stessa, precisando che il sacerdote era allibito ed esterrefatto e che, certamente non ne sapeva nulla. Risulta invero provato che l'incontro "chiarificatore" avuto dal MASSAFERRO con Minore 1 ed i suoi familiari, in cui lo stesso veniva messo al corrente di tutte le accuse, sia avvenuto il 13/8/2009, cioè la sera prima rispetto alla data indicata erroneamente dalla ADULTO 2.
- 3) La stessa ADULTO 2 ha riferito di avere chiesto l'autorizzazione alla mamma di Minore 1 per invitare a cena la bambina, richiesta che sarebbe avvenuta uno o due giorni prima della cena stessa, e quindi, certamente, almeno due o tre giorni prima del 13 agosto 2009, data delle rivelazioni di Minore 1 a sua madre e dell'incontro con l'imputato.

- 4) Del resto la collocazione dell'incontro tra Minore 1 e la ADULTO 2 prima del 13/14 agosto darebbe un significato logico al colloquio avvenuto la mattina del 13 agosto tra MASSAFERRO e ADULTO 3, nel corso del quale il sacerdote si lamentava con il ADULTO 3 del comportamento della nipote Minore 1 al campo sole, consigliandogli addirittura un supporto psicologico per la nipote (vedi infra), mentre risulta che in precedenza il MASSAFERRO non si fosse mai lamentato con il nonno della bambina dell'atteggiamento di costei.

Ciò posto, durante la cena a casa della ADULTO 2, quest'ultima ha invitato la bambina a riferirle quanto accaduto con don LUCIANO e Minore 1 le ha raccontato che MASSAFERRO l'aveva portata nell'orto, che era nudo e che si era masturbato davanti a lei. A fronte dell'incredulità della donna, la bambina ha difeso con forza il suo racconto, riferendo alla ADULTO 2 la presenza, nei pressi del capanno, di un uomo con i capelli bianchi, amico di don LUCIANO. Il racconto nei termini esposti è stato riportato nel corso del dibattimento dalla teste ADULTO 2.

5. Seguendo, quindi, il percorso cronologico delle rivelazioni di Minore 1, si arriva al 13 agosto 2009.

Come riferito da ADULTO 3, quella mattina intorno alle ore 12.00, mentre il medesimo si trovava al distributore di benzina posto vicino alla Parrocchia di san Vincenzo, al ritorno dalle sue vacanze estive (motivo per cui ricordava esattamente tale data), incontrava casualmente don LUCIANO, il quale gli rivelava che la "nipote era stata un disastro in tutto e per tutto" al campo sole, perché "faceva cose strane, assurde", tanto da consigliare al nonno l'aiuto di una psicologa, tale dott.ssa Ricci. Il ADULTO 3 rimaneva molto stupito del contenuto del colloquio, poiché, solo un mese prima, lo stesso MASSAFERRO gli aveva parlato in maniera entusiasta della nipote, che, a suo dire, si era comportata bene nel corso dell'intero campo solare svoltosi a Nava.

Nel corso del pomeriggio di quello stesso giorno il ADULTO 3 riceveva una telefonata dalla figlia ADULTO 1, madre di Minore 1, la quale, in lacrime, gli chiedeva di andare da lei perché "erano successe cose bruttissime" alla figlia con don LUCIANO.

In effetti ADULTO 1, nel corso del suo esame dibattimentale, ha riferito che, il pomeriggio del 13 agosto, mentre, nel tragitto tra il campo sole e casa, rimproverava Minore 1 perché gli educatori si erano lamentati di lei, la bambina le aveva riferito che, in realtà, era don LUCIANO quello che si era comportato male, aggiungendo che l'aveva "violentata" e, in mezzo alla strada, si era tolta le scarpe e le calze (per far vedere che non stava incrociando le dita dei piedi), giurando che era vero. Una volta arrivate a casa, la figlia le aveva riferito i tre episodi così come descritti nel capo di imputazione, come accaduti, tutti, nel giorno in cui si era svolta la penultima benedizione delle case dei parrocchiani. Tale versione dei fatti è stata mantenuta ferma dalla teste nel corso del suo esame dibattimentale, nonostante il permanere di alcune contraddizioni rispetto a quanto dichiarato dalla stessa nel corso delle diverse deposizioni rese in fase di indagine, così come correttamente contestato dalla difesa dell'imputato.

Risulta dalla deposizione di ADULTO 3 che questi, dopo pochi minuti dal colloquio telefonico con la figlia ADULTO 1, abbia a sua volta contattato don LUCIANO ed abbia fissato con lui un appuntamento in canonica per quella stessa sera, come confermato dallo stesso MASSAFERRO.

E' inoltre emerso che, prima di recarsi dal sacerdote, si siano riuniti a casa di Minore 1, la bambina, ADULTO 1, ADULTO 3, ADULTO 4 e il fidanzato di lei, ADULTO 5. Risulta che lì, in un primo tempo, Minore 1 abbia confermato genericamente alla madre e al nonno le accuse di molestie sessuali subite da don LUCIANO e, di fronte alle perplessità dimostrate, in questa fase dai familiari, abbia ribadito perveracamente che stava dicendo la verità, chiedendo di andare "alla Polizia".

Successivamente, presa in disparte dalla zia ADULTO 3, ADULTO 4 in camera sua, Minore 1 ha raccontato nuovamente quanto accaduto in maniera conforme a quanto poi riferito in incidente probatorio e riportato analiticamente nell'imputazione. Minore 1, infatti, ha ripetuto l'episodio della moto nei termini già più volte esposti, spiegando quanto era accaduto con i gesti, non riuscendo a esplicitarlo esaurientemente a parole, riferendo che, finite le benedizioni, don LUCIANO l'aveva portata nell'orto, e, lì, nel capanno, lui si era spogliato, le aveva preso la mano e l'aveva messa sulle sue parti intime, dicendole che doveva far uscire la cupola. La teste ADULTO 4 ha ricordato che, nel raccontare l'accaduto, Minore 1 aveva mimato il gesto della masturbazione, riferendo che don LUCIANO le aveva detto di fare su e giù e "di toccare pure, tanto non puzzava", o qualcosa del genere. La bambina ha proseguito il racconto alla zia, dicendole che, dopo essersi rivestito, il MASSAFERRO l'aveva portata "a casa sua a San Vincenzo dove l'ha vista nuda e l'ha toccata e le ha fatto giurare di non dire nulla se no lui avrebbe detto a tutti di averla vista nuda".

Minore 1 ha detto alla zia che tutti e tre gli episodi si erano svolti nel corso della stessa giornata, ovvero nel penultimo giorno delle benedizioni. Alla domanda della zia sul perché non avesse raccontato prima questi fatti, la risposta immediata, spontanea, di Minore 1 è stata: "mi aveva fatto giurare su Dio", per poi aggiungere che aveva paura che la picchiasse, che dicesse a tutti di averla vista nuda e che temeva che i familiari non le credessero. Minore 1 ha poi aggiunto alla zia anche che altre volte don LUCIANO, scherzando, le aveva dato qualche pizzicotto sul seno o sul sedere, quasi a mo' di rimprovero.

ADULTO 5, a sua volta, ha confermato di avere ricevuto le confidenze di Minore 1 dopo che costei aveva parlato con la zia ADULTO 4. Il teste ha riferito che, per spiegare il "toccamento" subito, la bambina aveva usato un giro di parole, perché non conosceva i termini esatti, dicendo che "doveva far uscire la punta".

6. Si perviene, quindi, all'incontro avvenuto la sera del 13.8.2009 tra la bambina, i suoi familiari e don LUCIANO presso la biblioteca della casa canonica.

L'incontro viene descritto in maniera sostanzialmente analoga da tutti i familiari presenti, ovvero ADULTO 3, ADULTO 1, ADULTO 4 e ADULTO 5:

-intorno alle 20.30 la famiglia di Minore 1 si recava presso la Parrocchia di San Vincenzo e, accolti dalla ADULTO 6, venivano ricevuti dal Parroco al primo piano, nella sala degli incontri pastorali;

-la prima persona che aveva incominciato a parlare era stata ADULTO 1 che, adirata e con fare deciso, aveva chiesto a don LUCIANO cosa fosse successo con Minore 1;

-il MASSAFERRO diceva che non era accaduto nulla e invitava Minore 1 a confermarlo, mentre la bambina, puntando il dito contro il sacerdote, diceva "tu, tu, tu", e contestava al sacerdote tutti e tre gli episodi, quello della moto, del capanno e della canonica, così come riferiti prima ai parenti e successivamente nelle varie audizioni, nonché riportati nel capo di imputazione;

- l'odierno imputato allora si agitava, diveniva paonazzo in viso, balbettava e continuava a ripetere che non era vero, nonostante Minore 1, guardandolo negli occhi, con fare deciso, ribadisse che lei aveva raccontato la pura verità;

-alle insistenti accuse della bambina, don LUCIANO diceva ai familiari di fare attenzione a come muoversi, perché lui era stimato sia all'interno della diocesi che dai parrocchiani, a differenza della loro famiglia, e che la Curia aveva decine di avvocati che non facevano nulla, consigliando loro di portare Minore 1 da uno psicologo e di tenerlo informato sulle loro decisioni.

7. Risulta che, dopo l'incontro, la mamma e il nonno di Minore 1 abbiano deciso di portare Minore 1 all'Ospedale Gaslini di Genova per un sostegno di carattere psicologico e, quanto meno la madre, per capire se effettivamente Minore 1 avesse detto la verità.

Agli psicologi del Gaslini la bambina, spontaneamente, ha ribadito le accuse nei confronti dell'odierno imputato, riferendo di due episodi di abuso verificatisi il penultimo giorno delle benedizioni, come riferito nel corso del suo esame dalla dottoressa Lenci, alla quale è stato altresì esibita la documentazione proveniente dall'Ospedale e da lei predisposta.

Nel c.d. colloquio di restituzione con la madre il dott. Casari Enzo, dopo avere esposto alla stessa le condizioni psicologiche della bambina e i consigli terapeutici e comportamentali a suo avviso da adottare, le aveva riferito la necessità di segnalare la notizia degli asseriti abusi su Minore 1 all'Autorità Giudiziaria competente, affinché effettuasse gli approfondimenti del caso. La reazione della donna, così come emerge dal colloquio di restituzione in atti e dalla deposizione dello stesso dott. Casari, era stata di totale contrarietà, affermando testualmente: "se noi pensiamo che sia una cosa non vera, non facciamo denuncia" e chiedendo, quindi, al dotto Casari se fosse possibile non far partire la segnalazione, lasciando alla famiglia la possibilità di scelta.

Ovviamente la segnalazione, cui la struttura pubblica era obbligata, veniva inoltrata al Tribunale per i Minorenni di Genova e, da lì, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, competente per territorio.

Venivano, quindi, attivate le indagini e, tra i primi atti, in data 20/11/2009, si procedeva all'audizione di Minore 1 da parte dell' Ass. Capo Caterina Miceli, in servizio presso la Questura di Savona, con l'ausilio della psicologa dott.ssa Hermina Moretuzzo. La deposizione veniva videoregistrata e la registrazione con la trascrizione del colloquio, contenuta anche nella relazione del c.t. della difesa, dott. Mario Ancona, venivano acquisite agli atti con il consenso delle parti ai fini dell'utilizzabilità per la decisione.

In questa prima intervista Minore 1 riferiva degli abusi subiti, sostanzialmente negli stessi termini riportati dai suoi parenti, soprattutto dalla zia ADULTO 4, nel corso delle loro audizioni dibattimentali.

In particolare, Minore 1 riferiva che il penultimo giorno delle benedizioni, don LUCIANO, previo accordo con la madre poiché doveva uscire prima da scuola, era passato a prenderla a casa sua intorno alle 15.00 del pomeriggio, a bordo del suo scooter, che Minore 1 descrive come una Vespa di colore "blu ... blu un po' chiaro.... quasi sul viola".

Mentre si stavano recando in moto alle benedizioni, da effettuare quel giorno in zona San Bernardo di Alassio, ma "non su su un po' sotto San Bernardo perché sopra dovevamo farlo il giorno dopo", il sacerdote le diceva di essere nudo sotto la tonaca e la invitava a toccarlo sul proprio membro per far andare la moto più veloce. Minore 1 ha raccontato di aver quindi toccato il pene del MASSAFERRO "strizzandolo" per fare andare la "vespa" più veloce e di essere poi andata con il sacerdote a fare alcune benedizioni. Finite le benedizioni, sempre con la moto si recavano in un orto in uso al MASSAFERRO, sulle alture di Alassio, luogo di cui Minore 1 conosceva l'esistenza, ma dove non si era mai recata prima.

La bambina dichiarava che il parroco la faceva entrare nell'orto e, poi, dicendole che si doveva rivestire e portando con sé calzoncini e maglietta, la invitava ad entrare nel capanno degli attrezzi sito nell'orto ove, chiusa la porta a chiave, si denudava completamente "lui si è spogliato apposta per fare vedere il pisello", "si è tolta la veste ed era nudo!"

Non c'aveva proprio nulla, né le mutande né i calzonni", "mi ha fatto vedere il pisello e, mi, mi ... , mi voleva far fare quella cosa, su e giù, su e giù...”, quella schifezza lì... e me la voleva far fare, mi prendeva la mano e cercava di mettermela lì ... ed io, ed io ero sconvoltissima”).

Il sacerdote invitava, quindi, Minore 1 a toccargli il membro "facendo su e giù", fino a far uscire "la cupola", cosa che la bambina aveva fatto. Nel corso dell'audizione Minore 1 imitava il gesto della masturbazione utilizzando una bottiglietta d'acqua a sua disposizione e precisando, su domande specifiche della Miceli, che don LUCIANO le aveva detto, testualmente: "tocca, tanto nonno, non puzza, non succede nulla", e che " da lì" non era uscito nulla, solo "la parte dentro" .

Dopo qualche minuto, l'uomo si rivestiva ed insieme, sempre a bordo della "vespa", si recavano nella biblioteca della chiesa di San Vincenzo. Minore 1 riferiva che, lì, l'imputato l'aveva spogliata e le aveva toccato il seno e "le parti intime", facendole poi giurare davanti a Dio di non rivelare nulla di quanto era accaduto e dicendole, che se avesse raccontato qualcosa, lui avrebbe detto a tutti di averla vista nuda.

Risulta che nel corso della dichiarazione Minore 1 abbia descritto i diversi luoghi ed in particolare l'orto e il capanno.

Effettuate ulteriori indagini a seguito delle predette dichiarazioni (sopralluoghi, s.i.t, perquisizioni, sequestri, intercettazioni, interrogatori dell'imputato), di cui si dirà più dettagliatamente infra, e richiesta e ottenuta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, eseguita il 29/12/2009, il G.I.P. conferiva incarico peritale alla dott.ssa Renata Rizzitelli al fine di espletare l'audizione protetta di Minore 1, da effettuarsi con le forme dell'incidente probatorio, nonché di stabilire la capacità a testimoniare della minore. La dottoressa Rizzitelli si avvaleva, previa autorizzazione del G.I.P., della dottoressa Malfatti come testista.

8. Continuando, quindi, nell'evidenziare la cronologia delle rivelazioni della bambina, il Tribunale osserva che nel corso dell'incidente probatorio Minore 1 racconta i fatti in maniera sostanzialmente conforme a quanto riferito nel corso della precedente audizione effettuata dall'ass. capo Miceli con l'ausilio della dott.ssa Moretuzzo.

La minore ha confermato i tre episodi così come sopra descritti, collocandoli temporalmente in modo chiaro " alla penultima benedizione tra aprile e maggio", "a San Bernardo, però sotto, perché San Bernardo, ci veniva proprio l'ultimo giorno". Nel corso dell'audizione la bambina ha aggiunto alcuni particolari ed ha precisato alcuni contesti. Più precisamente ha riferito che quel giorno, mentre lei era da sola con don LUCIANO, Minore 9 (Minore 9, un altro chierichetto) era andato con don ADULTO 7 (ADULTO 7, all'epoca viceparroco), sempre a benedire altre case. La bambina ha descritto l'orto in uso al parroco, facendo anche alcuni disegni, acquisiti agli atti, ricordando la presenza delle fragole e di vari ortaggi. Nel corso dell'esame la bambina ha aggiunto di aver serbato il silenzio sull'accaduto sia perché don LUCIANO l'aveva fatta giurare su Dio di tacere, pena la rivelazione a tutti di averla vista nuda, sia per il timore di essere picchiata dal sacerdote, come già accaduto in passato. Poi, rispondendo ad alcune domande, la bambina ha chiarito cosa intendesse dire con il termine "picchiare", precisando che Don LUCIANO era solito prendere a pizzicotti, in particolare le donne, cercando di toccare soprattutto il loro seno. La bambina in entrambe le audizioni ha raccontato dettagliatamente sia a quali persone avesse narrato il fatto, sia come era avvenuto l'incontro tra lei, i suoi familiari e don LUCIANO presso la biblioteca della parrocchia di San Vincenzo.

9. Riportato il contenuto di tutte le rivelazioni fatte da Minore 1, come dichiarate direttamente dalla bambina o come riferite de relato dai molti testi escussi, si può affermare con certezza che Minore 1 abbia ripetuto sempre in modo costante il nucleo centrale del suo racconto, sviluppato nei tre episodi già descritti sopra.

L'apparente incongruenza del racconto riportato dalle minori Minore 4, Minore 2, Minore 5 e Minore 3 rispetto a quanto riferito da Minore 1 direttamente o ai suoi parenti, trova giustificazione nella diversa età delle bambine, nella diversa sensibilità e capacità di ascolto, e nell'influenza subita dal contesto familiare di ciascuna di loro, propenso a ritenere il MASSAFERRO comunque del tutto estraneo ai fatti.

La frammentarietà del racconto delle amiche di Minore 1, che hanno ricevuto la prima rivelazione, non è quindi indicativa dell'esistenza di contraddizioni ed anzi risulta che l'insieme delle dichiarazioni rese dalle diverse bambine contenga, sostanzialmente, tutti gli elementi del racconto riportato da Minore 1 alla zia, in parrocchia, alla Miceli, alla Rizzitelli. Tale circostanza prova che Minore 1 ha riferito alle sue amiche il racconto negli stessi termini poi riportati agli adulti e che le amichette abbiano colto solo alcuni aspetti, che abbiano in buona fede elaborato almeno in parte il racconto, quando successivamente lo hanno riportato. Se così non fosse, non si comprenderebbe, infatti, come un racconto ascoltato contestualmente abbia potuto essere riportato in maniera difforme dalle quattro persone che lo hanno ricevuto nello stesso momento.

Alcune circostanze riferite dalle quattro minori ben esemplificano la fondatezza della riflessione sopra riportata. Le minori Minore 4 e Minore 5 forniscono una versione de relato su alcuni dettagli assolutamente non credibile: alcune molestie sarebbero avvenute nel corso della benedizione all'interno del bagno di una abitazione privata dei parrocchiani mentre i proprietari si sarebbero momentaneamente allontanati dalla casa.

Le minori Minore 4 e Minore 2 riferiscono che all'episodio del capanno avrebbe assistito un uomo con i capelli bianchi, racconto riportato anche da ADULTO 2. Tali particolari, che Minore 1 avrebbe riferito solo alle persone sopra indicate, in realtà non sono stati riportati dalle altre bambine presenti alla prima rivelazione, né da altri soggetti, né, tanto meno, da Minore 1 nel corso delle varie audizioni al Gaslini, alla Miceli, alla Moretuzzo ed alla Rizzitelli. In particolare il riferimento all'uomo dai capelli bianchi è stato riportato dalle due minori solo dopo che ADULTO 2 gliene aveva parlato, risultando quindi il probabile frutto di una involontaria suggestione introdotta dalla donna. Del resto, anche a voler credere al racconto di ADULTO 2, teste per molti aspetti poco attendibile, il riferimento all'uomo dai capelli bianchi sarebbe stato fatto da Minore 1 solo dopo che la ADULTO 2 le aveva detto di non crederle, dovendosi quindi ritenere che la bambina possa aver eventualmente introdotto quel dettaglio solo al fine di dare maggiore credibilità al proprio racconto.

Ad ulteriore sostegno di quanto sopra riportato vi è la deposizione di Minore 6. Questa, ricevuta la rivelazione da Minore 1 solo pochi giorni dopo rispetto alle altre amichette, la ricorda conformemente al nucleo centrale del racconto della persona offesa come sopra riferito.

Invero, mentre le quattro amichette nella sostanza hanno dichiarato di non credere alla bambina, ritenendo inverosimile il racconto per la stima riposta nel sacerdote, Minore 6 nel corso dell'audizione protetta ha fatto una riflessione più articolata dicendo che all'inizio non aveva dato credito a Minore 1, nonostante questa le dicesse che era la verità, ma che successivamente, poiché l'amichetta continuava a riferirle il racconto dei tre episodi negli stessi termini, le aveva creduto. Minore 6 è poi l'unica bambina che ha notato come Minore 1 fosse tesa, agitata, e non ridesse affatto nel corso del racconto, come invece riferito dalle altre amichette.

10. Quanto alla credibilità soggettiva di Minore 1 il Tribunale osserva quanto segue. Si tratta di una bambina dal punto di vista cognitivo con “omissis” che si evidenzia di fronte a situazioni impegnative, nelle quali il suo livello intellettuale “omissis” per il Gaslini e che è di “omissis” per la dottoressa Rizzitelli e la dottoressa Malfatti.

Il dottor Ancona ha precisato che l'intelligenza media è di 100 punti ma che oscilla nella popolazione tra il valore di 70 e quello di 130, dovendosi collocare “omissis”, Minore 1 durante le scuole elementari “omissis”, ma alle scuole medie, grazie forse alla presenza della figura del Preside, sensibilizzato dalla famiglia della bambina, è “omissis”.

Sotto il profilo emotivo Minore 1 presenta una fragilità connotata da “omissis”, come ricordato dal Direttore dell'Unità Operativa di Psicologia Clinica dell'Ospedale Gaslini di Genova, dottor Enzo Casari. Il medico ha precisato che Minore 1 fa fronte al disagio emozionale ricorrendo prevalentemente a modalità difensive, quali il "diniego" e la tendenza ad evadere nella "fantasia", con “omissis”. Il dottor Casari ha però evidenziato come il rifugio nella fantasia sia un meccanismo interiore e con tempi lunghi di attivazione, "uno stile cognitivo di adattamento", non cioè una reazione istantanea ad un evento (come ad esempio la mamma che sgrida), ma il modo per adattarsi a realtà difficili dinnanzi alle quali si inizia ad elaborare delle fantasie però in positivo, con un meccanismo di compensazione attraverso delle "belle fantasie". La fantasia non è quindi un comportamento patologico, ma è un modo di difendersi dagli eventi stressanti, utilizzato tanto dai bambini quanto dagli adulti. Il dottor Casari, infine, ha dichiarato che al Gaslini non erano state rinvenute in Minore 1 “omissis”.

Minore 1, in sostanza, per come concluso concordemente dal dottor Casari, dalla dottoressa Lenci, dalla dottoressa Malfatti e dalla dottoressa Rizzitelli, a seguito di ripetuti colloqui e di test specifici somministrati nel corso del tempo, ha una “omissis” dovuta a “omissis”.

Anche la dottoressa Rizzitelli, pur confermando che Minore 1 ha una “omissis”, ha evidenziato che tale problema non inficia per nulla la capacità della bambina di ricordare e di riferire fatti che le sono accaduti, avendo un pensiero prevalentemente di tipo concreto, incapace quindi di elaborare con la fantasia un racconto così complesso ("... questa carenza che lei ha, non le dà grandi possibilità di fare voli pindarici, di inventare ...").

La dottoressa Rizzitelli ha riferito come Minore 1 sia concreta e diretta, "certamente non portata all'affabulazione", né risulta siano emersi elementi dai quali poter inferire che la bambina abbia inventato il racconto o abbia potuto "caricare la realtà di particolari aggiunti da lei".

E' pacificamente emerso dall'istruttoria che Minore 1 spesso potesse dire piccole bugie (significativo è il racconto dell'episodio in cui la bambina lanciando un sasso aveva rotto un vetro), ma è altresì emerso che si è sempre trattato di bugie tipiche dei bambini di quell'età (come ricordato tra gli altri dal teste ADULTO 8, insegnante di “omissis” Minore 1). Il ADULTO 8, teste particolarmente qualificato per essere stato “omissis” di Minore 1 “omissis” nell'anno scolastico 2007 -2008, ha ricordato che Minore 1 poteva avere scontri con i compagni di classe, alle volte anche non per colpa sua, e che per discolarsi poteva attribuire la responsabilità ad altri bambini, anche dicendo cose poco verosimili, ma con ciò ponendo in essere un comportamento tipico dei bambini di quell'età, immediatamente percepibile da un qualsiasi adulto.

Il quadro complessivamente riportato dalla dottoressa Rizzitelli e dalla dottoressa Malfatti circa la personalità di Minore 1 ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal preside della scuola media attualmente frequentata dalla bambina, dottor ADULTO 9, scuola nella quale Minore 1 è stata inserita senza necessità di alcun intervento di sostegno.

Il preside ha riferito come Minore 1 non fosse cattiva o volgare ma al più invadente ed egocentrica, desiderosa di essere accettata dagli altri, capace come tutti i suoi coetanei di dire piccole bugie per discolarsi.

Il preside ha evidenziato poi come, seguendo con rigore la bambina, questa abbia risposto positivamente alle indicazioni comportamentali fornitele, migliorando nel tempo sensibilmente.

Il fatto che Minore 1 tenda a ricercare l'approvazione degli altri, dei suoi coetanei ed anche degli adulti, è un ulteriore elemento che induce ad escludere che la bambina abbia intenzionalmente inventato i tre racconti sugli abusi subiti, accusando una figura, quella del MASSAFERRO, così amata e ben voluta dall'intera comunità parrocchiale, come emerso dalle numerose e reiterate deposizioni sul punto.

E' poi evidente come il racconto di Minore 1 non possa di certo ritenersi una "bella fantasia", concetto riportato dal dottor Casari. Infatti, non si tratta di un fantasia nella quale rifugiarsi, gradevole e positiva, ma di un racconto relativo ad un fatto negativo, del tutto privo quindi di natura compensativa.

La dottoressa Rizzitelli non ha trovato alcun disturbo di tipo psicopatologico in Minore 1 ed ha altresì escluso che la stessa volesse attirare con il suo racconto l'attenzione degli altri, poiché in realtà aveva vissuto con estrema fatica la necessità di ripetere più volte ed a diverse persone quanto le era accaduto.

Risulta che tra il racconto fatto alla ADULTO 3 e quello riferito in sede di incidente probatorio, manchino alcuni elementi di dettaglio, alcuni particolari tralasciati dalla bambina, circostanza pienamente giustificabile dalla presenza di un trauma, come riferito dalla dottoressa Rizzitelli, e dal meccanismo della eliminazione nel tempo dei particolari più scabrosi. A titolo esemplificativo, Minore 1 alla Polizia Giudiziaria ha ricordato che il MASSAFERRO le aveva detto "tocca, tocca, tanto non puzza", circostanza non riemersa in sede di incidente probatorio, ma in precedenza invero riferita dalla minore alla zia. Tale circostanza evidenzia due aspetti in merito alla credibilità soggettiva di Minore 1: da un lato, conferma quanto sostenuto dalla dottoressa Rizzitelli, conformemente alla consolidata letteratura medica sul punto, ovvero che in caso di abuso si generi frequentemente un meccanismo di eliminazione nel tempo dei particolari più scabrosi; dall'altro, la sensazione olfattiva (il puzzare) non può essere creata con la fantasia, con la conseguenza che si deve ritenere che o Minore 1 abbia partecipato a rapporti sessuali con adulti, fatto non emerso e neppure adombrato nel corso del processo, oppure che abbia effettivamente ricevuto tale rassicurazione ("tocca, tanto non puzza") dall'imputato. La difesa, invero, ha ipotizzato che la bambina potesse avere una personale conoscenza sessuale legata all'ambiente familiare ed anche al fatto di avere un libero accesso in ore notturne alla televisione, ma è evidente come nessuna conoscenza, se non diretta, permette di evocare il senso dell'olfatto, come per l'appunto ricordato dalla bambina.

Invero, a fronte della assoluta mancanza di prova in merito alle asserite conoscenze sessuali di Minore 1, si osserva come la zia ADULTO 4 abbia ricordato la totale immaturità sessuale della bambina che non sapeva descrivere a parole l'atto della masturbazione, dovendolo mimare (circostanza emersa anche durante le audizioni video registrate di Minore 1), e come sempre la zia abbia riferito che Minore 1 un giorno le avesse detto che un suo compagno di quinta elementare Minore 10 in bagno le aveva mostrato "la patatina", affermazione rispetto alla quale lei aveva sorriso, spiegandole che Andrea era un maschio e non aveva "la patatina". Risulta poi (circostanza riferita sempre dalla zia) che Minore 1, ancora di recente, le avesse detto che sua cugina non si poteva sposare perché del segno della vergine.

Minore 1 nel corso dell'audizione innanzi alla ADULTO 3 su domanda esplicita della Miceli "ti ha baciato lui, qualcosa", ha risposto: "no, no, no, no, quello non se ne parla proprio! Quello è ancora peggio: significa portare a letto una persona. No, no!". Risulta inoltre che, sempre nel corso dell'audizione con la Miceli, Minore 1 abbia riferito come il MASSAFERRO, dopo l'episodio dell'orto, l'abbia portata nella casa canonica e l'abbia fatta spogliare, commentando l'accaduto in questi termini:

"io me ne andavo a casa bella tranquilla, bella sana, invece lui no, no, deve insistere, deve per forza portarmi su!".

Questo inciso lungi dall'essere "uno dei momenti più profondamente contraddittori" della deposizione di Minore 1, come sostenuto dal consulente dell'imputato dottor Marco Ancona nella sua relazione (pag 46), costituisce formidabile riscontro dell'approccio assolutamente infantile di Minore 1 rispetto alla sfera sessuale. La bimba, infatti, ritiene più grave essere vista nuda ed essere palpeggiata dal sacerdote, episodio che si verifica solo in canonica, rispetto all'aver masturbato il prete, pur se in apparente assenza di eiaculazione. Significativo al riguardo è come l'imputato, ben conoscendo le dinamiche psicologiche dei bambini ed anche l'immatunità di Minore 1, abbia strumentalizzato il suo timore di far sapere proprio di essere stata vista nuda, per indurla al silenzio, intimandole di non dir nulla perché diversamente avrebbe rivelato a tutti di averla vista nuda.

11. Il quadro sopra riportato non risulta smentito dalla consulenza tecnica di parte del dottor Marco Ancona e da quanto da questi riferito in dibattimento nel contraddittorio con i periti Malfatti e Rizzitelli.

Premesso che il dottor Ancona non ha mai avuto colloqui diretti con la bambina e non le ha mai somministrato test, limitandosi ad esaminare il materiale proveniente dall'Ospedale Gaslini di Genova e gli esiti dei test eseguiti dalla dottoressa Malfatti, le conclusioni cui perviene lo psichiatra, sono smentite nella sostanza dai periti dottoressa Malfatti e dottoressa Rizzitelli, dagli altri esperti nel settore sentiti nel corso del dibattimento, il dottor Casari e la dottoressa Lenci ed anche dalle dichiarazioni rese da diversi dei testi escussi estranei all'ambiente parrocchiale, che hanno avuto occasione di stare accanto a Minore 1 nel corso degli anni, come il suo insegnante di sostegno ADULTO 2 ed il Preside della scuola media che la bambina frequenta, ADULTO 9.

Invero il dottor Ancona, partendo dal dato pacifico dell'esistenza di "omissis" in Minore 1, conclude sostenendo che tale situazione condiziona "grandemente il grado di consapevolezza in Minore 1, relativamente ai fatti per cui è processo" e limita "la sua capacità di riportare tali fatti fedelmente senza deformazioni o amplificazioni". Se il dato di partenza del ragionamento seguito dal dottor Ancona è condiviso dai diversi medici e periti che hanno incontrato Minore 1, le conclusioni cui il consulente dell'imputato perviene non sono accettate o avallate da nessuno, e non sono corroborate da alcun elemento concreto. I periti ed i medici sentiti, infatti, hanno confermato che Minore 1 ha piena consapevolezza dell'oggetto del processo, del contenuto dei suoi racconti, pur non avendo per certo, al pari di tutti i bambini ed anche per "omissis", la percezione di un adulto di tutte le conseguenze del suo racconto, dei risvolti dello stesso e della gravità delle condotte descritte. Tutti i periti, i medici che si sono relazionati con Minore 1 e gli educatori che hanno avuto modo di lavorare con lei hanno riferito che la bambina è perfettamente in grado di percepire il reale e di riferirlo, raccontando, sì, piccole bugie, ma come tutti i bambini, bugie che peraltro nulla hanno a che fare con la capacità di ricorrere alla fantasia per inventare di sana pianta ben tre episodi di abusi distinti e connotati da specifici particolari. Il dottor Casari ha poi ben illustrato il meccanismo della costruzione delle "belle fantasie", proprio dei bambini come degli adulti, per rifugiarsi in qualcosa di gradevole e piacevole che nulla ha a che fare con il racconto di tre episodi di abuso.

Si osserva poi che il modus operandi del dottor Ancona, che ha analizzato i racconti di Minore 1 e le sue dichiarazioni, frazionando ogni singolo aspetto ed estrapolandolo spesso dal complessivo contesto, pur avendo il pregio della analisi (su certi dettagli utile come in relazione all'utilizzo di domande suggestive o chiuse), non permette tuttavia di ottenere un quadro di insieme unitario. Prova ne sono le osservazioni fatte dallo psichiatra e psicoterapeuta sulle dichiarazioni rese da Minore 1 alla Miceli circa il terzo episodio, già sopra riportate ed interpretate in modo del tutto diverso, quando Minore 1 commenta l'accaduto dicendo:

"io me ne andavo a casa bella tranquilla, bella sana, invece lui no, no, deve insistere, deve per forza portarmi su!" (pag. 46 della consulenza tecnica di parte).

Le conclusioni cui giunge il dottor Ancona non sono quindi condivisibili e sono anzi state del tutto smentite sia da molteplici elementi emersi nel corso dell'istruttoria sia dalle perizie in atti.

12. Va parimenti escluso che il racconto riportato da Minore 1 sia il frutto di un qualche trauma familiare, come prospettato dalla difesa dell'imputato ed avallato dal consulente tecnico. Premesso, infatti, che dall'istruttoria è emersa una complicata situazione del nucleo familiare con una figura materna per molti aspetti abbandonica e non attenta alle esigenze cognitive ed affettive della figlia è pur vero che le rivelazioni di Minore 1 non possono essere messe in relazione né col momento della separazione dei genitori né con quello in cui la mamma ha "abbandonato" il tetto coniugale, come invece a più riprese indicato dalla difesa dell'imputato e riportato da alcuni testi, in particolare da ADULTO 2.

La separazione della madre dal convivente della donna, ritenuto da Minore 1 suo padre naturale, si è infatti verificata nell'autunno del 2009, come dichiarato dalla stessa ADULTO 1 ed indicato dal perito Rizzitelli Renata. Il complesso degli atti istruttori non ha poi fornito un riscontro effettivo dell'allontanamento da parte della madre della casa familiare, affermazione labiale del solo imputato, non supportata da alcun elemento e smentita dalle affermazioni dei diretti interessati, cioè ADULTO 1 e ADULTO 3. Anche qualora si volesse ritenere che ADULTO 1 abbia lasciato la casa familiare, cagionando così un "trauma" per la minore, lo stesso imputato ed anche la teste ADULTO 2 collocano tale evento durante lo svolgimento del campo di Nava (tra il 12 ed il 19 luglio) o, l'imputato, nel corpo di un suo diverso esame, verso la metà di agosto. Il MASSAFERRO quindi, in ogni caso, colloca tale evento in epoca successiva alle iniziali rivelazioni di Minore 1 che pacificamente sono avvenute i primi di luglio del 2009 alle quattro amichette prima del campo di Nava, come già riportato sopra. Del resto Minore 1 anche durante il campo di Nava, quando si è ulteriormente confidata con Minore 6, non poteva sapere alcunché di quanto stesse accadendo a casa. Va quindi del tutto esclusa la coincidenza cronologica delle rivelazioni della bambina con la separazione dei genitori e con l'allontanamento da parte della madre dalla casa familiare e va del tutto scisso "l'evento rivelazione" con eventuali, asseriti ma non provati, traumi di natura abbandonica da parte della madre.

13. Il racconto, esposto sempre in modo uniforme, da Minore 1 risulta oggettivamente credibile. I fatti riportati sono collocati nel tempo in modo preciso e la bambina ha descritto bene anche i luoghi nei quali gli stessi si sono svolti. E' possibile che don LUCIANO fosse nudo sotto la tonaca e che abbia invitato la bambina a tenergli l'abito perché non si sollevasse durante il percorso in moto, chiedendole quindi di toccargli il membro da sopra la tonaca. Invero don ADULTO 7 ha ricordato che le ultime benedizioni erano avvenute in giornate caldissime, al punto che lui non scendeva neppure dalla vettura mandando in avan scoperta il chierichetto Minore 9 che lo accompagnava per chiedere alle famiglie se intendessero ricevere la benedizione. L'abito sacerdotale è poi tale da impedire di capire se il sacerdote indossi o meno biancheria sotto lo stesso ed è altrettanto plausibile che il MASSAFERRO, volendo poi passare per l'orto, avesse con sé degli indumenti di ricambio.

Quanto all'episodio avvenuto nell'orto è emerso che effettivamente l'imputato avesse la disponibilità di un orto nel quale vi era un capanno degli attrezzi, disegnato e ben descritto da Minore 1, che lo raffigura con il classico tetto a doppia falda a spiovente, ricalcando esattamente le fattezze della casa retrostante il capanno e l'orto, come si evince dalle fotografie prodotte in atti, scattate nel corso del sopralluogo effettuato dalla Polizia Giudiziaria.

Quanto al terzo episodio è oggettivamente riscontrato dalle stesse affermazioni dell'imputato che il sacerdote, terminate le benedizioni, avesse l'abitudine di portare i chierichetti nella canonica per farli giocare un pochino, annotare le presenze e registrare le benedizioni effettuate.

La meticolosità e precisione del MASSAFERRO, al riguardo, è stata ricordata con dovizie di particolari dal viceparroco don ADULTO 7.

E' quindi del tutto verosimile che il MASSAFERRO, di ritorno dall'orto, si sia diretto con Minore 1 nella casa canonica per annotare sull'apposito registro (stranamente non ritrovato dalla ADULTO 3 nel corso delle perquisizioni e mai esibito dallo stesso imputato che, durante il proprio esame si è limitato a mostrare la sua agenda, peraltro priva di indicazioni significative) quali chierichetti avessero partecipato alle benedizioni, nonché la zona in cui erano avvenute per poter organizzare il proseguo dell'attività.

Il racconto di Minore 1 di aver raggiunto la canonica al termine della giornata di benedizioni, dopo i fatti accaduti nell'orto, assume quindi una doppia valenza accusatoria: da un lato, infatti, conferma quanto accadeva regolarmente al termine di ogni giornata di benedizioni (come riferito anche dal MASSAFERRO); dall'altro, mina la sincerità del racconto reso al riguardo dall'imputato, non potendo spiegare come questi non sia stato in grado di fornire elementi utili a capire quali chierichetti ed in quali giorni avessero partecipato alle varie benedizioni e a quale benedizione Minore 1 avesse in particolare preso parte, prova fondamentale dell'estraneità del MASSAFERRO ai fatti.

Invero, buona parte dell'istruttoria è stata incentrata dalla difesa su cosa sia accaduto nell'ultima giornata delle benedizioni, mentre Minore 1, da subito e da sempre, ha collocato i tre episodi nel penultimo giorno delle benedizioni e non in località San Bernardo alta, bensì un po' sotto, cioè nelle case poste a mezza costa, prima di arrivare sulla sommità della collina, cosiddetta località Case Sparse, zona che, in effetti, veniva raggiunta per le benedizioni nel corso dell'ultima giornata.

14. Il racconto di Minore 1 poi è costellato da una pluralità di riscontri, don ADULTO 7 ha dichiarato che in un primo periodo era andato insieme al MASSAFERRO a benedire le case, ma che nel secondo periodo era solito andare a giorni alterni rispetto a quelli del parroco per procedere alle diverse benedizioni. Il teste ha aggiunto che tale regola poteva subire delle eccezioni, anche a sua insaputa, nel senso che il parroco ben poteva recarsi a benedire altre case anche nel suo stesso giorno. don ADULTO 7 quindi ha ricordato che il giorno della sua ultima benedizione, corrispondente al penultimo giorno di tutte le benedizioni della parrocchia, intorno alle 15.00 - 15.30, aveva visto Minore 1 che stava andando di corsa verso casa mentre lui era con Minore 9 in auto o stava andando a prenderlo. Questo ricordo riscontra perfettamente il racconto di Minore 1, che ha collocato i tre episodi nel corso della penultima benedizione, quando lei era andata da sola con don MASSAFERRO mentre Minore 9 era andato invece con don ADULTO 7.

La presenza di Minore 1 in quel pomeriggio ad Alassio verso le ore 15.00, del resto, non è smentita nemmeno dalla documentazione relativa alle presenze scolastiche di Minore 1 e dalle dichiarazioni rese da ADULTO 9, Preside dell'istituto scolastico frequentato dalla bambina. Questi ha ricordato che in quell'anno scolastico Minore 1 risultava aver fatto pochissime assenze e che usciva dalla scuola sita in Albenga alle ore 16.20 circa.

Il teste ha però precisato che erano registrate solo le assenze da scuola o dalla mensa, ma che era possibile una uscita pomeridiana anticipata (anche prima delle 16.20), senza che di ciò fosse tenuta alcuna annotazione.

Evidentemente Minore 1, intorno alle 15.00, rientrando da scuola, stava andando a casa sua ove aveva appuntamento con don MASSAFERRO, quando veniva vista e salutata da don ADULTO 7.

Minore 1 ha raccontato di essere giunta sul luogo delle benedizioni sulla vespa di don MASSAFERRO in località San Bernardo, non proprio in alto, quindi verso le ultime case, ma quasi a mezza costa, andando poi da lì sempre in vespa nell'orto del parroco. Risulta effettivamente che sia possibile dirigersi in auto o in moto dalla località San Bernardo al luogo ove è ubicato l'orto .

Minore 1 ha ricordato un fondo stradale sconnesso per arrivare sino all' orto e la strada ripresa in sede di sopralluogo, pur risultando in buona parte asfaltata, presenta più di una buca e sconnessione (la stessa vettura della Polizia Giudiziaria sobbalza più volte prima di arrestare la marcia nei pressi dell'orto in uso al sacerdote e sulla vespa di don LUCIANO Minore 1 ha evidentemente percepito in modo ancora più chiaro le sconnessioni del terreno).

La bambina non ha mai parlato di "strada sterrata" per arrivare sul posto, come più volte indicato dalla difesa dell'imputato nel corso del processo, ma si è limitata a riferire che nella strada c'erano delle pietre.

Minore 1, che non risulta si fosse mai recata in precedenza nell' orto, ha ricordato che don LUCIANO coltivava vari ortaggi ed aveva delle fragole, collocandole anche nel disegno in un luogo ben preciso, circostanza confermata dallo stesso MASSAFERRO e da T. A. (pag. 32 e ss. delle trascrizioni del verbale di udienza 26/10/2010), indice evidente che la bambina si sia recata in quell'orto, non potendo aver appreso tutti questi particolari aliunde.

Minore 1 inoltre ha indicato la presenza di fasce coltivate, anche disegnandole, così come realmente esistenti nell'orto di don LUCIANO e risultanti dal materiale fotografico e videoregistrato dalla ADULTO 3

Minore 1 ha dichiarato che, dopo essere entrata nel capanno, il parroco aveva chiuso la porta a chiave e dalle fotografie scattate in sede di sopralluogo risulta che il capanno abbia una porta con una serratura ed una chiave.

Minore 1 ha poi riferito che il capanno era senza finestre, come di fatto risulta dall'esame del materiale fotografico in atti, circostanza conoscibile solo entrando all'interno dell'orto o del capanno giacché, dalla strada sovrastante non è possibile vedere tutti i lati del manufatto. La mancanza di finestre non rendeva tuttavia il luogo buio anche in assenza di luce artificiale, perché, un lato del capanno era stato costruito utilizzando delle persiane che non permettevano di vedere all'interno, ma dalle cui feritoie passava la luce naturale.

Tutte le circostanze riferite da Minore 1 portano univocamente a concludere che la bambina sia stata nell'orto in uso al Sacerdote e non solo fuori dallo stesso. Minore 1 per certo vi è entrata ed è entrata anche nel capanno, circostanze queste invece sempre negate recisamente dal MASSAFERRO. Questi al Collegio ha dichiarato: " ... escludo nel modo più assoluto di avere portato Minore 1 nell'orto né di avergliene mai parlato o indicato, ma non posso escludere che lo conoscesse ".

15. Va, infine, per certo esclusa l'ipotesi che le dichiarazioni di Minore 1 siano il frutto di un "complotto", di un progetto preordinato nell'ambito della famiglia ADULTO 3. Invero, l'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare che alcuni familiari di Minore 1 (il nonno, la mamma, il fidanzato della zia) nutrissero dubbi dopo le prime rivelazioni della bambina, al punto da decidere di farla aiutare con uno specifico sostegno dai medici del Gaslini. I familiari anche nel corso dell'incontro avvenuto in parrocchia con il MASSAFERRO il 13 agosto 2009 avevano invitato a più riprese la bimba a dire la verità (circostanza riferita anche dallo stesso imputato), e avevano deciso poi di farla seguire dall'Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova non solo per fornire un supporto alla piccola, ma forse anche per esplorare la attendibilità delle dichiarazioni.

L'unica persona che sembra credere da subito a Minore 1 è la zia. La madre sminuisce la figlia, come sempre, il nonno appare dubbioso (circostanza emersa non solo dal complesso della deposizione ma anche dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate).

Emerge poi che Minore 1 abbia perfettamente percepito questa atmosfera e la necessità che le sue dichiarazioni fossero vagliate, esaminate, riscontrate, giacché la bambina a più riprese nel corso dell'incidente probatorio spiega con parole sue che dovranno essere cercate le prove delle sue dichiarazioni, dimostrando anche così la sua genuinità e ingenuità, palesando di non ritenere il suo racconto una prova dei fatti narrati.

Risulta poi che i familiari non abbiano mai dato impulso alle indagini depositando una denuncia o una qualsiasi segnalazione, dopo aver appreso il racconto di Minore 1, prima di portarla al Gaslini. È emerso che le indagini sono partite proprio per la segnalazione dei medici del Gaslini e che la madre di Minore 1, saputo nel colloquio di restituzione che il dottor Casari aveva l'obbligo di segnalare la notizia di reato al Tribunale per i Minorenni, si sia arrabbiata dicendo "è la famiglia che deve decidere" (si veda quanto già sopra riportato).

I familiari di Minore 1 non nutrivano, quindi, alcun motivo di astio nei confronti di MASSAFERRO né prima del racconto di Minore 1 né sostanzialmente dopo. Sono molto significative al riguardo le conversazioni intercettate tra ADULTO 3 e la figlia ADULTO 1. Nel corso di una conversazione il nonno di Minore 1 si preoccupa della fragilità del MASSAFERRO e nella conversazione n. 1196 del 3/2/2010 (pagina 103 delle trascrizioni) si auspica quale unica condanna per il sacerdote l'invio in un convento in Trentino.

Va, infine ricordato che ADULTO 3 aveva sempre avuto un ottimo rapporto con don LUCIANO, rivestendo anche un ruolo attivo nell'ambito della parrocchia. Deve quindi escludersi categoricamente che il racconto di Minore 1 sia frutto tanto di un complotto, quanto di un involontario ed inconsapevole condizionamento familiare.

16. Questo Collegio non ignora che il racconto di Minore 1, sempre costante nei suoi passaggi essenziali, presenti tuttavia dei profili problematici, osservando in proposito come occorra distinguere il racconto fatto in prossimità dell'evento, rispetto a quello riportato a distanza di tempo, dopo che Minore 1 ha parlato con i suoi coetanei, con diversi adulti in famiglia, con la ADULTO 2, con i medici del Gaslini, con la ADULTO 3 e con il perito nel corso dell'incidente probatorio. Infatti, il progressivo confronto con più persone ha comportato, inevitabilmente, l'introduzione di elementi o particolari nuovi, a volte inverosimili o contraddittori, che non incidono, però, sul nucleo essenziale del racconto, rimasto sempre coerente. A ciò va, poi, aggiunta la circostanza che, dopo l'arresto del sacerdote avvenuto a fine dicembre del 2009 (quindi prima dell'incidente probatorio del 17/3/2010), la vicenda ha avuto un impatto eccezionale sui media locali, è stata trattata dalle televisioni ed a più riprese dai giornali, tanto che nella cittadina di Alassio quanto accaduto era sulla bocca di tutti, come chiaramente emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Si deve quindi ritenere che la bambina abbia appreso particolari della sua vicenda ascoltando la televisione o leggendo i giornali, come dalla stessa peraltro ammesso nel corso dell' incidente probatorio ("... mi palpeggiava le tette, come c'è scritto sul giornale, ... ").

Mentre dai racconti de relato (ad eccezione di quello riferito dalla zia) emerge che Minore 1 abbia taciuto su quanto le era accaduto unicamente per il giuramento fatto e per la minaccia del sacerdote di rivelare di averla vista nuda, successivamente nel corso di entrambe le audizioni dirette la bambina ha aggiunto un'ulteriore motivazione, ovvero il timore che il sacerdote la picchiasse, come era già accaduto in passato e come era solito fare soprattutto agli uomini ("agli uomini dà i pugni e calci, alle donne gli tocca le tette così, dà i pizzicotti qua sulle tette"). E' certo che il MASSAFERRO non sia un violento e non risulta abbia mai alzato le mani verso qualcuno, benché fosse solito scherzare con i bambini, facendo loro il solletico e pizzicandoli bonariamente, come riferito da diversi testi.

L'affermazione di Minore 1 circa il comportamento violento del sacerdote può trovare giustificazione nella circostanza che la bambina nel tempo intercorso tra il fatto e questa sua dichiarazione abbia per certo rielaborato quanto le era accaduto, cogliendo appieno la connotazione negativa dell'evento di cui, inizialmente, forse non aveva piena contezza. L'iniziale inconsapevolezza della gravità dell'accaduto giustificerebbe anche il fatto che, durante il campo di Nava nel luglio del 2009, ad oltre due mesi dai fatti, la bambina volesse andare di nuovo in moto con il MASSAFERRO, come riferito da diversi testi. Risulta, infatti, che solo dopo che Minore 6 l'aveva messa in guardia, Minore 1 avesse deciso di non insistere, comprendendo come fosse inopportuno andare in moto con il sacerdote.

Non va poi dimenticato che don LUCIANO era sempre stato per Minore 1 un punto di riferimento affettivo particolarmente significativo a fronte della oggettiva precaria situazione familiare della bambina e della sofferenza derivatale dalle difficoltà che aveva ad essere accettata e ben voluta dai suoi coetanei, come riferito dai diversi psicologi e dai testi escussi.

Si comprende quindi come la bambina abbia progressivamente preso coscienza della gravità di quanto le era accaduto e possa così aver rielaborato i comportamenti più maneschi del MASSAFERRO (il dare i pizzicotti o fare il solletico) connotandoli di una valenza negativa, giungendo così a dire che il sacerdote era solito picchiare le persone.

Il riferimento poi al non fare "i versi" da parte del MASSAFERRO nel corso dell'abuso sessuale o il ricorso ad una terminologia sessuale mai usata in precedenza dalla bambina e propria di un linguaggio adulto (ad esempio il "palpeggiare"), oltre ad emergere solo in esito a domande "chiuse" e suggestive formulate nel corso delle audizioni dirette, è frutto evidente dell'inquinamento derivante dal confronto con i diversi adulti, dal contatto con i mass media e dalla lettura dei giornali, come dalla stessa riferito in sede di incidente probatorio (" ... mi palpeggiava le tette, come c'è scritto sul giornale, ... ").

Ulteriore elemento, sul quale la difesa dell'imputato ha insistito per svalutare l'attendibilità del racconto della bambina, consiste nel mancato riconoscimento dell' orto nelle tre fotografie rammostrate a Minore 1 solo nel corso dell'incidente probatorio, quasi ad un anno di distanza dai fatti. Sul punto il Tribunale osserva che è emerso che Minore 1 si sia recata nell' orto solo in occasione dell'abuso. Inoltre, le foto ritraggono solo parzialmente lo stato dei luoghi, che risulta invece rappresentato in modo molto più chiaro dalle videoriprese della P.G.. Dalla semplice visione della videoripresa effettuata dalla Polizia Giudiziaria nel corso del sopralluogo del 30/1/2001, risulta invero come Minore 1 riconosca l'orto e lo faccia con modalità genuine, che fanno ritenere come effettivamente la bambina lo abbia individuato con certezza.

La bambina, quando conduce la ADULTO 3 in sede di individuazione dell' orto, sbaglia strada almeno due volte, fa fermare la pattuglia in un primo orto, scende, ha dei dubbi, risale e fa poi proseguire la vettura sino a quando non vede l'orto effettivamente in uso a MASSAFERRO. Qui scende e riconosce il luogo con una esclamazione, riconosce una coltivazione, il cancello e il capanno degli attrezzi. Tutti questi dettagli risultano poi descritti nelle diverse dichiarazioni rese da Minore 1 in relazione all'orto e nei disegni dalla stessa fatti. La bambina indica la presenza di due fasce coltivate, colloca e descrive il capanno degli attrezzi, ricorda poi la serratura della porta del capanno e la presenza di alcune fragole. I disegni fatti da Minore 1 riportano tutti i dettagli sopra citati ed indicano con certezza che la stessa sia stata all'interno dell'orto in uso al sacerdote. La bambina ha visto le fragole, presenti effettivamente nell'orto, circostanza riferita dallo stesso imputato in sede di interrogatorio di garanzia innanzi al GIP, come risulta dalla lettura dei passi di tale atto utilizzato per effettuare alcune contestazioni nel corso dell'esame del MASSAFERRO, e come ricordato dalla teste T. A. (pagina 32 e ss. delle trascrizione del verbale di udienza 26/10/2010).

La bambina poi, per certo, è stata all'interno del capanno, perché ha descritto non solo la presenza di alcuni attrezzi agricoli, ma anche un dettaglio di non poco conto e cioè che il MASSAFERRO abbia chiuso a chiave dall'interno il capanno, circostanza che emerge dall' esame delle fotografie contenute nel CD versato in atti, nelle quali si vede chiaramente la presenza di una chiave sulla serratura della porta dello stesso capanno. La bambina ha poi riferito che il capanno era senza finestre, come di fatto risulta, circostanza conoscibile solo entrando all'interno dell'orto o del capanno, giacché dalla strada sovrastante non è possibile vedere tutti i lati del manufatto.

Appare quindi del tutto irrilevante ed ampiamente giustificabile la circostanza che Minore 1, in un momento di particolare tensione, quale quello della sua audizione in sede di incidente probatorio, a distanza di quasi un anno dai fatti, vedendo tre fotografie non particolarmente rappresentative dello stato dei luoghi, non abbia riconosciuto l'orto nelle stesse ritratto.

E' quindi possibile superare, alla luce di quanto ora indicato, i supposti profili problematici contenuti nelle varie dichiarazioni rese nel corso del tempo da Minore 1.

Un discorso a parte va fatto in relazione al racconto reso da Minore 1 alla madre. La donna nel corso del dibattimento ha riportato il racconto dell'accaduto nei tre episodi, in modo conforme al nucleo essenziale più volte sopra riferito. Dalle contestazioni effettuate dalla difesa dell'imputato è però emerso che ADULTO 1, sentita nel corso delle indagini il 23/10/2009 ed il 7/11/2009, abbia riferito il racconto in modo parzialmente diverso, omettendo anche passaggi e circostanze rilevanti o collocando in modo differente alcuni particolari. Il Tribunale osserva che le giustificazioni rese dalla donna al riguardo, invero, non permettano di superare completamente le contraddizioni evidenziate dalla difesa che da tale circostanza deduce come la bambina nelle prime rivelazioni abbia riportato un racconto diverso da quello poi cristallizzato nel capo di imputazione, dovendosi quindi ritenere, sempre secondo la prospettazione difensiva, poco credibile la bambina.

Le parziali contraddizioni colte tra le varie deposizioni rese nel tempo dalla donna appaiono, al contrario, giustificate alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale sulla mamma di Minore 1, che è risultata non completamente adeguata sotto il profilo genitoriale, ed a lungo scettica rispetto al racconto della bambina, come emerge dal colloquio di restituzione avuto al Gaslini e dalle stesse intercettazioni telefoniche acquisite agli atti. Quanto all'inadeguatezza genitoriale di ADULTO 1 risulta che, da un lato, la donna non seguisse con attenzione la figlia, spesso trasandata nell'igiene e nell'aspetto e, dall'altro, verosimilmente non fornisse alla figlia le attenzioni affettive necessarie ad una bambina di quella età (basti ricordare in merito i numeri testi che hanno riportato le condizioni igieniche della bambina, il linguaggio offensivo e scurrile usato tra madre e figlia, nonché le tante ore del giorno trascorse dalla bimba da sola all'oratorio).

Quanto sopra detto, depone nel senso che la donna, quanto meno sino all' arresto del sacerdote, non abbia veramente "ascoltato" Minore 1, ma solo "sentito" il suo racconto, più preoccupata di capire se la bambina dicesse la verità, piuttosto che di cogliere i dettagli dell'abuso (invero i medici del Gaslini hanno riferito come la principale preoccupazione della donna fosse sapere da loro se la figlia dicesse o meno la verità).

Al contrario, si osserva che il racconto riportato dai testi de relato, che hanno veramente ascoltato Minore 1, ponendosi in modo neutro rispetto a lei, sia coincidente con il nucleo essenziale dell'abuso riferito dalla bambina. Le persone, adulti o bambini, che hanno percepito il narrato in modo empatico e non condizionato, se lo ricordano bene e nei termini indicati da Minore 1. Queste persone, pur senza farsi travolgere dal narrato o dal contesto ambientale, riportano il racconto esattamente ,come lo ha riferito loro Minore 1: sono in particolare la zia, Minore 6, i medici del Gaslini, a prescindere dalle circostanze che le credano o meno.

17. A fronte del quadro probatorio sopra illustrato, va analizzato il comportamento processuale dell'imputato e le diverse dichiarazioni da questi rese.

Risulta che il MASSAFERRO, già dal primo interrogatorio di garanzia, non si sia mai avvalso della facoltà di non rispondere ed abbia reso almeno due interrogatori nel corso delle indagini preliminari, spontanee dichiarazioni nel corso del dibattimento e si sia sottoposto anche all'esame, negando sempre e recisamente ogni addebito.

L'imputato ha sempre sostenuto di non essersi recato con Minore 1 all 'ultima benedizione, ha ricordato di essere andato forse a benedire qualche abitazione con la bambina sempre insieme ad altri chierichetti ed ha giustificato il racconto della piccola come il verosimile frutto del suo disagio personale e familiare, mostrando nel corso del dibattimento addirittura un atteggiamento compassionevole nei riguardi della sua accusatrice, ritenuta "omissis".

Quest'ultimo atteggiamento risulta in netto contrasto con quello tenuto dal MASSAFERRO nel corso delle indagini preliminari e riferito sia da alcuni testi (in particolare Iurilli Pietro, Ispettore Capo della Polizia di Stato), sia dal dottor Miccoli, psicologo che ha avuto alcuni colloqui in data 16 e 19 gennaio 2010 con il sacerdote detenuto durante i quali questi ha utilizzato "espressioni scurrili" ed ha dimostrato facilità ad affrontare argomenti scabrosi (cfr. pag. 6 C.T. P.M. dottor Giovanni Sciolè). In particolare, l'Ispettore Capo Iurilli, rispondendo ad una domanda del P.M. ha testualmente riferito: "PUBBLICO MINISTERO: "Ricorda la reazione del MASSAFERRO quando avete eseguito l'arresto?"; IURILLI: "Sì, la reazione del MASSAFERRO subito, prima di effettuare l'atto di PG, quando era stato messo a conoscenza di quello che era accaduto, don LUCIANO parlava con l'avvocato Chirivi giù nel piazzale antistante l'ingresso degli uffici e quindi del suo appartamento e, con un tono di voce abbastanza alto, un tono ironico, gli diceva: "Ma questi qui tu li conosci? Ma vogliono far carriera su di me! Anche perché non hanno la faccia di gente tanto furba", ricordo che gli diceva così, e poi gli diceva: "Qua dobbiamo subito querelare i familiari perché gli dobbiamo togliere tutti i soldi che hanno." Ricordo benissimo questo perché, insomma potevo capire il momento, però, insomma ... ".

Il Tribunale inoltre osserva che, nel corso del suo esame dibattimentale, costellato da numerose contestazioni, l'imputato ha per certo più volte mentito su diversi aspetti.

In primo luogo, l'imputato colloca i fatti indicati nel racconto di Minore 1 nell'ultimo giorno delle benedizioni delle famiglie e su tale equivoco, come vedremo, fonda buona parte della sua difesa.

Benché Minore 1 abbia sempre costantemente e chiaramente collocato nel tempo gli abusi durante il penultimo giorno delle benedizioni delle famiglie, la difesa ha cercato di focalizzare l'attenzione del Tribunale sull'ultimo giorno delle benedizioni, riprendendo una frase del tutto equivoca di Minore 1 in sede di incidente probatorio in risposta ad una domanda discutibile formulata dal perito («...Ed eravamo la penultima vicino a San Bernardo, però sotto, perché San Bernardo ci veniva proprio l'ultimo giorno. Eravamo da soli, perché Minore 9 e Minore 2 erano malati [...] ... Allora, Minore 9, cioè no, aspetta ripreciso. Allora Minore 2 (incomprensibile), Minore 9 c'è, c'è stato il penultimo giorno ma non l'ultimo, cioè il penultimo giorno però non è andato con don LUCIANO, è andato con don ADULTO 7 Ed io sono andata con don LUCIANO da soli» DOMANDA: «Sia al penultimo, che all'ultimo giorno della benedizione.»; RISPOSTA: «Esatto .. [...] ... Esatto. L'ultimo giorno non è successo nulla, ma il penultimo giorno è successo, allora siamo andati.... siamo iniziati a partire andando insieme sotto San Bernardo per benedire... “.»).

L'imputato ha portato in aula la propria agenda, indicando il giorno in cui vi era stata l'ultima benedizione, avvenuta a S. Bernardo alta nelle ultime case della frazione sulla collina di Alassio (cosiddetta località Case Sparse) il 7/5/2009, ed ha escluso di esservi andato da solo con Minore 1.

La difesa ha chiesto di esaminare diversi testimoni residenti nelle ultime case di San Bernardo e questi tra molte incertezze non sono stati in grado di ricostruire con esattezza chi abbia accompagnato MASSAFERRO nell'ultima benedizione. Infatti, mentre la teste Adulto 21. ha parlato di due chierichetti, riconoscendo per certo Minore 2, la teste Adulto 36 parla di una sola bambina con i capelli chiari, la teste Adulto 21 di una sola bambina con i riccioli, la teste Adulto 35 di uno o due bambini, di cui una da identificare certamente in Minore 1 e l'altro forse in Minore 9.

Tutte queste circostanze risultano peraltro assolutamente superflue ai fini del decidere, perché Minore 1 ha collocato gli abusi nel corso della penultima benedizione. Invero, il riferimento all'ultima benedizione non risulta avere alcuna valenza determinante neppure in ordine alla credibilità di Minore 1, posto che la stessa riferisce tale episodio solo a seguito di una domanda suggestiva della sua intervistatrice, farfugliando, e nemmeno focalizzando bene il ricordo (significativa, al riguardo, è la videoregistrazione su tale passaggio dell'incidente probatorio).

E', al contrario, assai significativo che l'imputato abbia riferito di non aver alcuna idea di chi fosse presente nel corso delle diverse benedizioni, dove queste si siano svolte e di non essere riuscito a ricostruire la cronologia delle benedizioni dell'anno 2009, nonostante una accurata ricerca e i suoi sforzi sul punto. Infatti, don ADULTO 7, viceparroco all'epoca dei fatti nella parrocchia di San Vincenzo, sentito ai sensi dell'art. 507 c.p.p., teste di ampia attendibilità e che si è rivelato estremamente importante ai fini della ricostruzione delle modalità con cui si svolgevano le benedizioni, ha riferito che queste avvenivano secondo un calendario elaborato da oltre dieci anni dal MASSAFERRO e sistematicamente aggiornato dallo stesso, con una precisione e puntualità quasi ossessive. Le benedizioni avvenivano seguendo le indicazioni contenute in un "quadernone", cioè un raccoglitore con dei fogli plastificati, conservato in canonica, nel quale si potevano inserire di volta in volta dei fogli bianchi per aggiornarlo. don ADULTO 7 ha ricordato: " ... lui scriveva tutto, ricordava tutto in modo che l'anno successivo quelle cose che lui aveva appuntato fossero importanti per l'organizzazione delle benedizioni ... era estremamente metodico e puntualissimo e presissimo nei dettagli non soltanto in questo ambito ... é molto pignolo ... un organizzatore infallibile ... aveva una grande capacità di organizzazione ... anche per consentire ai chierichetti che volevano venire [alle benedizioni] di avere un minimo di idee e di chiarezza sui pomeriggi sull'orario sui luoghi ... ". Il teste ha poi aggiunto che il programma poteva saltare solo per imprevisti come un funerale improvviso e che quando, a fine giornata, la benedizione era conclusa, don MASSAFERRO era solito rientrare in canonica con i bambini che lo avevano accompagnato (circostanza riferita pure dall'imputato), anche per registrare per iscritto la presenza dei singoli chierichetti al fine di poter attribuire loro il punteggio da utilizzare per la relativa classifica.

Il teste ha ricordato che la metodologia era collaudata da anni e che il MASSAFERRO usava il programma dell'anno precedente e ad ogni settimana corrispondeva la stessa zona delle benedizioni. Tale deposizione contrasta in modo eclatante con quanto riferito dall'imputato e con l'atteggiamento da questi assunto nel corso del suo esame, quando in particolare ha esibito al Tribunale la sua agenda personale, pressoché priva di annotazioni, quasi a voler suffragare la propria impossibilità di ricostruire la cronologia delle benedizioni e chi fosse presente, nonostante la sua buona volontà.

Il MASSAFERRO non è neppure credibile quando ha riferito di essere stato in grado di meditare sulle benedizioni e su quanto accaduto in quei giorni solo nel corso della detenzione in carcere e dopo che i suoi legali gli avevano portato una copia dell'imputazione e copia delle dichiarazioni rese dalle minori. Infatti, risulta che Minore 1 anche nell'incontro avuto in canonica con MASSAFERRO il 13/8/2009, avesse descritto dettagliatamente l'episodio della moto, veicolo usato dal sacerdote solo per le ultime due o tre benedizioni per raggiungere la zona collinare di Alassio, come dallo stesso dichiarato. Quindi il MASSAFERRO fin da tale data è stato posto in grado di "meditare" sull'accaduto e di ricostruire le singole giornate e chi fosse presente, anche alla luce della gravità delle accuse mossegli, al fine di smentirle con risconti oggettivi ed inconfutabili.

L'imputato ha, quindi, mentito anche innanzi al Collegio, per certo quando ha dichiarato di ricordare, nell'ambito delle benedizioni, solo che l'ultima di queste è avvenuta il 7 maggio a San Bernardo, località Case Sparse, ultima visita segnata sulla sua agenda.

Il MASSAFERRO non è credibile ed è smentito da quanto riferito da tutti gli altri testi, in relazione anche ad alcuni importanti aspetti dell'incontro avvenuto nella casa canonica il 13/8/2009 con Minore 1 ed i suoi familiari, incontro di cui inizialmente l'imputato, dopo l'arresto e nel corso delle indagini, aveva addirittura negato l'esistenza.

Risulta, infatti, da quanto riportato da tutti i testi escussi sul punto che Minore 1 abbia raccontato gli abusi, narrando tutti e tre gli episodi, guardando negli occhi il sacerdote, che questi sia poi diventato rosso in viso e che abbia quasi minacciato i familiari della bambina dall'intraprendere qualsiasi azione nei suoi confronti, giacché la Curia lo avrebbe aiutato con i suoi legali. L'imputato ha negato tutte queste circostanze, riferendo che la bambina aveva parlato del solo episodio della moto, che non lo aveva guardato in volto, che lui non era arrossito e che nulla aveva detto circa la Curia.

Nel corso del dibattimento l'imputato ha giustificato la circostanza di aver negato l'incontro in canonica con Minore 1 ed i suoi familiari, sostenendo che in quel momento era particolarmente stressato per la detenzione carceraria, che aveva paura, scoprendo poi che tale stato era dovuto anche all'assunzione di psicofarmaci, sia ansiolitici che antidepressivi, somministrati a sua insaputa in carcere, medicinali che lo avevano reso poco lucido ed intontito.

La giustificazione adottata dall'imputato, già di per sé poco credibile (non si comprende ad esempio come sia possibile la riferita somministrazione di farmaci a sua insaputa), è stata del tutto smentita dalla documentazione sanitaria prodotta dalla difesa dello stesso e dalla deposizione resa dal consulente della difesa dottoressa Velia Capiluppi che ha effettuato una consulenza sulle condizioni psichiche e sulla personalità dell'imputato.

Costei ha riferito che gli unici farmaci somministrati al MASSAFERRO, oltre alla normale terapia anti ipertensiva che l'uomo già seguiva, erano costituiti dalla assunzione di un ansiolitico chiamato En (quaranta gocce complessive, suddivise in tre somministrazioni giornaliere), oltre ad un farmaco denominato Trittico, prescritto solo a partire dal 1° gennaio, utilizzato per facilitare il riposo notturno.

I farmaci, in questione in particolare nelle dosi in concreto somministrate, in relazione all'età, al sesso ed alla robusta corporatura all'epoca del MASSAFERRO, non erano certamente in grado di alterare in modo significativo le sue capacità mentali, avendo al più quali effetti collaterali la sonnolenza, il rallentamento psicomotorio e una leggera confusione, che certamente non potevano giustificare una menzogna così netta ed evidente a fronte di plurime contestazioni da parte dell'autorità giudiziaria (la dottoressa Capiluppi Velia ha dichiarato: "Oltre all'effetto curativo, che è quello di sedare, l'ansia, possono esserci soprattutto nei primi sette, dieci giorni di terapia, degli effetti collaterali, non drammatici ma comunque presenti, che possono essere sonnolenza, rallentamento psicomotorio, un po' di confusione. Effetti che poi con il progredire della terapia generalmente si attenuano molto o scompaiono.").

don MASSAFERRO ha mentito anche quando ha affermato di non aver mai portato Minore 1 nell'orto e di non poter peraltro escludere che la bambina conoscesse tale luogo. E' già stato sopra evidenziato come Minore 1 abbia dimostrato una puntuale conoscenza dell'orto, della sua conformazione esterna (il cancello, la presenza di zone coltivate, la baracca degli attrezzi) ma anche della sua distribuzione interna (la presenza di particolari coltivazioni e nella specie delle fragole, fatto confermato dal MASSAFERRO e dalla teste ADULTO 10), specificando che il capanno all'interno era di piccole dimensioni (come risulta dalle dichiarazioni rese dalla bambina alla Assistente di Polizia Miceli).

Nessuno dei testi escussi ha dichiarato di essere a conoscenza che Minore 1, fatto salvo l'episodio dell'abuso dalla stessa riferito, si fosse mai recata nell'orto del sacerdote, né risulta che alcuno glielo abbia descritto peraltro in modo così dettagliato e la bambina, ritenuta per i motivi sopra esposti una teste attendibile, ha da sempre affermato di essere andata nell'orto solo in una occasione, accompagnata dal MASSAFERRO.

Ove poi si volesse sostenere che la bambina abbia avuto occasione di vedere l'orto del sacerdote dall'esterno, antecedentemente al giorno in cui è avvenuta la penultima benedizione ed in compagnia di persone diverse da don MASSAFERRO, circostanza peraltro mai emersa nel corso dell'istruttoria, è comunque certo che solo il sacerdote avesse la disponibilità dell'orto e della baracca e quindi la possibilità di condurre al loro interno la piccola. Il racconto riferito dalla bambina in termini precisi e dettagliati, ha provato che MINORE 1 è entrata nell' orto ed è stata anche all'interno della baracca, fatti che dimostrano come il MASSAFERRO abbia nuovamente mentito al collegio su tale circostanza.

Risulta poi che il sacerdote abbia a più riprese mentito già nel corso delle indagini: è stato sopra ricordato come il MASSAFERRO avesse escluso, nonostante i ripetuti solleciti sul punto, di aver incontrato nella casa canonica Minore 1 ed i suoi familiari, circostanza poi ammessa dall'imputato solo a dibattimento; è poi emerso che il sacerdote abbia negato l'esistenza di un computer portatile, consegnato invece da don LUCIANO ad un suo parrocchiano disabile, ADULTO 11, computer poi reperito dalla P.G. e sottoposto a perizia. Tale ultima menzogna, giustificata in modo poco credibile nel corso del dibattimento dall'imputato, che ha sostenuto di non aver riferito di aver regalato il computer portatile ad ADULTO 11 perchè lo stesso, gravato da disabilità, aveva subito nel passato un trauma a seguito di una rapina e non voleva creargli nuovi stress conseguenti ad una perquisizione ad opera della Polizia Giudiziaria, dimostra come il sacerdote non si faccia problemi a riferire circostanze non vere quando voglia nascondere qualcosa. Nel caso specifico, lo stesso imputato ha poi in sostanza spiegato il motivo per il quale aveva sottaciuto di avere anche quel portatile giacché lo aveva usato per chattare tramite skipe con la propria parrocchiana ADULTO 2, nell' ambito di un rapporto di amicizia e direzione spirituale, che si sarebbe potuto prestare a fraintendimenti.

Risulta, invero, che il MASSAFERRO abbia addirittura invitato con toni decisi il proprio difensore a nascondere l'esistenza di quel computer portatile, con un atteggiamento che poco si concilia con la confusione mentale segnalata dall'imputato per l'assunzione delle modeste dosi di psicofarmaci, dicendogli: " ... devi chiamare il signore che mi ha dato il computer e gli devi dire che e' solo questo il mio computer e non me ne ha dati altri ... " (si veda la deposizione dal teste Girolamo Politano, caposcorta addetto alla traduzione dell'imputato per gli interrogatori)

Il contenuto di quel personal computer, come estrapolato a modesti frammenti dai consulenti del P.M., non fornisce, invero, alcun elemento a carico dell'imputato in ordine alle odierne contestazioni, poiché , dalla lettura delle conversazioni via skipe emerge solo un rapporto particolarmente affettuoso tra il sacerdote e la ADULTO 2, che comunque è estraneo alle vicende sottoposte all'esame di questo Tribunale.

Ciò che al contrario rileva è che anche la menzogna del computer si colloca all'interno di una pluralità di bugie o di silenzi reticenti, dai quali si evince come il sacerdote non si faccia scrupolo nel mentire. Si osserva poi che alcune affermazioni contrarie al vero (come quella sull'incontro in canonica o sul contenuto in tale sede del racconto di Minore 1 o sulla inesistenza del computer o sui luoghi e tempi delle benedizioni) sono state riferite dall'imputato con una certa impudenza, quasi ritenesse di non poter essere scoperto o di dover essere comunque creduto per la funzione svolta, oltre che per la credibilità e stima di cui si era circondato nella sua parrocchia (come emerso dall'esame di molti testi della difesa).

MASSAFERRO ha quindi mentito, ma tali bugie non sono patologiche, né risulta che il sacerdote abbia alcun problema psicologico o psichiatrico, come riferito dal consulente della difesa dottoressa Capiluppi Velia che lo ha sottoposto ad un accurato accertamento, utilizzando in parte proprio gli stessi test proiettivi impiegati per sondare anche la psiche di Minore 1 che l'altro consulente della difesa, dottor Ancona, con riferimento alla bambina ha, invece, tentato inutilmente di screditare.

18. Si deve quindi concludere che l'atteggiamento menzognero del MASSAFERRO sia stato adottato nel tentativo di nascondere quello che è realmente accaduto. A fronte di ciò, il racconto di Minore 1 ha resistito sia alle plurime obiezioni della difesa dell'imputato, sia al tentativo di screditare la bambina ed il suo nucleo familiare, tenuto dall'imputato nel corso delle indagini preliminari, sia infine al "nuovo" atteggiamento dibattimentale di farisaica compassione verso una "omissis" bimba.

Il racconto di Minore 1 appare nel suo nucleo essenziale granitico, è costante, è chiaro, riporta sempre i tre episodi di abuso in modo identico, è soggettivamente ed oggettivamente credibile per i motivi già esposti, e trova plurimi ed innegabili riscontri.

19. Per completezza di argomentazioni osserva, infine, il Tribunale che sono state vagliate tutte le numerosissime testimonianze, ma che sono state analizzate in dettaglio e sopra riportate solo quelle rilevanti per la ricostruzione dei fatti, dei complessi profili della vicenda e della credibilità della persona offesa.

La lunga istruttoria dibattimentale ha, invero, toccato moltissimi aspetti del tutto marginali rispetto alle contestazioni mosse al MASSAFERRO ed i testi spesso hanno riportato valutazioni soggettive, del tutto apodittiche, inutili per ricostruire l'accaduto o per tratteggiare in modo obiettivo i caratteri dei soggetti coinvolti. Infatti, moltissime testimonianze sono state rese da soggetti che risultavano avere già assunto aprioristicamente una posizione favorevole o contraria al sacerdote, tale da condizionare, seppur inconsapevolmente, il contenuto della deposizione stessa, già di per sé poco rilevante, senza fornire così alcun utile e valido apporto probatorio per l'accertamento della verità.

Si sottolinea, invero, che la maggior parte dei testi indicati dalla difesa era costituita da parrocchiani o amici personali di don MASSAFERRO, coinvolti nelle diverse attività della comunità parrocchiale, e quindi comunque inclini a difendere la figura del parroco, a prescindere dall'esistenza di elementi oggettivi. Solo a titolo esemplificativo, risulta tra le altre emblematica al riguardo la deposizione della teste ADULTO 12 (ascoltata all'udienza del 26/10/2010), madre delle minori Minore 11 e Minore 12, anche esse sentite in dibattimento con modalità protette. Nel corso della sua deposizione, costellata da pesanti accuse circa il comportamento tenuto da Minore 1 e circa la condotta degli operanti della Questura di Savona, che avevano proceduto all'ascolto delle sue due figlie nel corso delle indagini preliminari, la ADULTO 12 ha, tra l'altro, riferito che la figlia Minore 11 le aveva raccontato come, in attesa di testimoniare davanti al Tribunale, Minore 6 avesse tentato di condizionare a favore di Minore 1 la sua deposizione.

E' stato quindi necessario escutere la teste Roberta Palmero, cancelliere del Tribunale, incaricata di intrattenere le bambine prima della loro audizione, che non solo ha smentito quanto riferito dalla ADULTO 12, dicendo che Minore 6 non aveva in alcun modo tentato di condizionare la testimonianza di Minore 11 o altre minori, ma che ha ricordato di essere stata colpita dall'atteggiamento delle due sorelle Minore 11 e Minore 12 "incattivite nei confronti di Minore 1" al punto da parlarne con astio, difendendo a spada tratta don LUCIANO, giungendo sino a dire "vorrei che Minore 1 fosse morta".

20. Ritiene, in conclusione, questo Collegio che l'imputato abbia consumato le tre condotte ascrittegli, delle quali deve quindi rispondere.

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, oggetto in sede di discussione di un breve inciso da parte della Pubblica Accusa, si condivide appieno quanto affennato dal G.I.P. nell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere acquisita agli atti ed utilizzabile per la decisione. In tale provvedimento il G.I.P. ha riqualificato il fatto dal delitto previsto e punito dagli articoli 81, 609 bis, 609 ter n. 1, 609 septies, comma quarto n. 2 e 61 n. 9 c.p., originariamente ascritto al MASSAFERRO, a quello oggi contestatogli. Il G.I.P., con un provvedimento sul punto articolato ed approfondito, ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte relativa al concetto di "costrizione" di cui all'art. 609 bis c.p., concludendo correttamente che le condotte in fatto contestate al MASSAFERRO non integrassero tale ipotesi di reato, quanto piuttosto quella di cui agli artt. 81, 609 quater, 609 septies, comma quarto n. 2 e 61 n. 9 c.p. (Cass. n. 15287/2004; Cass. n. 32513/2002; Cass. n. 12446/2000).

L'istruttoria dibattimentale ha dato piena conferma della consumazione dei fatti così come contestati, con condotte di abuso prive della violenza, della minaccia e dell'abuso di autorità che connotano il disposto di cui all'art. 609 bis c.p. per come interpretate dalla giurisprudenza del Supremo Collegio. L'imputato deve quindi rispondere dei reati come oggi contestatigli, risultando corretta la qualificazione giuridica dei fatti a giudizio.

Sussistono del reato contestato tutti gli elementi costitutivi, sia sotto il profilo materiale che dell'elemento psicologico richiesto. L'imputato ha abusato della minore Minore 1, facendosi toccare il membro prima da sopra la tonaca e poi, nudo, nel capanno e palpeggiando la bambina nelle parti intime all'interno dei locali della casa parrocchiale. E' emerso che l'imputato fosse pienamente consapevole delle proprie condotte, perché non affetto da alcuna forma patologica (come affermato dal suo consulente tecnico dottoressa Capiluppi) e perfettamente capace di intendere e volere al momento della consumazione dei fatti.

Non è possibile riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, poiché l'unico elemento valutabile a suo favore è costituito dalla sua incensuratezza, fatto di per sé solo insufficiente alla applicazione dell'art. 62 bis c.p..

Il MASSAFERRO ha avuto un comportamento processuale non positivo: ha reso spontanee dichiarazioni e si è sottoposto ad esame dibattimentale continuando a mentire anche in tali occasioni, senza manifestare alcuna coscienza della gravità delle proprie condotte, né alcuna resipiscenza rispetto ai fatti contestatigli.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 609 quater, comma primo, numero 1, poiché Minore 1 all'epoca dei fatti (maggio 2009) aveva meno di quattordici anni (è nata il ***).

Sussiste, inoltre, l'aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 9 C.P. perché le condotte sono state consumate dal MASSAFERRO che è ministro del culto cattolico ed in occasione delle benedizioni delle famiglie amministrate dal sacerdote.

Il reato non solo è stato commesso in occasione di una funzione e servizio propri del ministero sacerdotale ma è stato per certo facilitato dall'autorità e dal prestigio che la qualità di sacerdote conferiva al MASSAFERRO (cfr. Cass. n. 9334/1988; Cass. n. 3098/1993).

Venendo, ora, alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, in applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., appare corretto quantificare la pena base per il reato di cui all'art. 609 quater, comma primo, numero 1, c.p. in anni sei di reclusione (il fatto non è di poco conto, la vittima all'epoca aveva dodici anni ed era una bambina per molti aspetti particolarmente fragile, circostanza ben nota all'imputato). La pena deve essere aumentata, per effetto della aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p., ad anni sette di reclusione, pena ulteriormente da aumentarsi per effetto della continuazione contestata ad anni sette e mesi otto di reclusione, trattandosi di più episodi distinti benché verificatisi nel corso della stessa giornata.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Il MASSAFERRO LUCIANO va dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 29 e 32 c.p..

Vanno altresì applicate all'imputato le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela nonché dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio e servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori ai sensi dell'articolo 609 nonies c.p..

21. Quanto alla domanda di risarcimento avanzata dalle costituite parti civili (ADULTO 1 e Minore 1) si osserva che le condotte consumate dall'imputato hanno cagionato un danno evidente alla bambina ed indirettamente al nucleo familiare, inclusa la madre.

Ritiene questo Collegio di poter pervenire ad una esaustiva liquidazione delle singole poste di danno, con riferimento, in particolare, al danno morale.

E' certo che la bambina abbia subito un rilevante danno non solo per la gravità in sé degli abusi, ma soprattutto per le particolari condizioni psicologiche e sociali di Minore 1, per l'incondizionata fiducia che la bambina riponeva nel sacerdote e per la particolare posizione sociale rivestita dal suo abusatore nei cui confronti lei guardava con stima, fiducia ed affetto.

Tale danno può essere quantificato nell'importo di € 180.000,00 per la minore e di € 10.000,00 con riguardo alla madre. L'istruttoria ha, infatti, evidenziato che ADULTO 1 abbia risentito un danno morale legato solo al contesto sociale nel quale vive, non essendo emerso che la donna abbia direttamente percepito la gravità delle conseguenze provocate dagli abusi subiti da Minore 1.

Nessuna produzione è stata poi effettuata in merito a spese sostenute dal nucleo familiare della bambina quanto ad un percorso di sostegno psicologico di rielaborazione e superamento del trauma.

Va altresì dichiarata l'immediata esecutività della pronuncia sussistendo i giustificati motivi previsti dalla legge alla luce delle condizioni economiche dei familiari e delle spese imminenti e non contenute, che dovranno essere affrontate anche in relazione al futuro percorso scolastico della minore, ormai ostracizzata dalla comunità parrocchiale di Alassio.

L'imputato va, infine, condannato alla rifusione a favore delle costituite parti civili delle spese legali sostenute, che sono liquidate complessivamente in € 9.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Attesa la complessità della vicenda a giudizio e l'articolata istruttoria condotta si riservano giorni novanta per il deposito dei motivi ai sensi dell'art. 544, comma terzo, c.p.p.

Si sospende il decorso del termine di durata della custodia cautelare per il periodo di novanta giorni sopra riservato ai sensi dell'art. 304 lettera c) c.p.p.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

-visti gli articoli 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

MASSAFERRO LUCIANO responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;

-visti • gli articoli 29 e 32 c.p.

DICHIARA

MASSAFERRO LUCIANO interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena;

-visto l'articolo 609 nonies c.p.

APPLICA

a MASSAFERRO LUCIANO l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela nonché l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio e servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori;

-visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

DICHIARA

tenuto e condanna MASSAFERRO LUCIANO al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili che liquida in via definitiva in € 10.000,00 a favore di ADULTO 1 ed in € 180.000,00 a favore di Minore 1, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, pronuncia immediatamente esecutiva;

-visto l'art. 541 c.p.p.

DICHIARA

tenuto e condanna MASSAFERRO LUCIANO alla rifusione a favore delle costituite parti civili delle spese legali sostenute, che sono liquidate complessivamente in € 9.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

-visto l'art. 544 c.p.p., comma terzo,

RISERVA

il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione;

-visto l'art. 304 lettera c) c.p.p.,

SOSPENDE

il decorso del termine di durata della custodia cautelare per il periodo di cui sopra.

Savona, 17/2/2011

Il Giudice estensore

Dott.sa L. De Dominicis

Il Giudice estensore

Dr. Mario Rossi

Il Presidente estensore

Dr. G. Zerilli